

N. 31570 di Repertorio

N. 9439 di Raccolta----

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto di aprile.

In Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 8.

Io sottoscritta **PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione dell'Assemblea della Società:

**"SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT SPA E CON SIGLA SG COMPANY S.B. SPA"**

con sede in MILANO, Piazza Guglielmo Oberdan n. 2/a, capitale sociale deliberato euro 4.874.327,40

(quattromilionioctocetotantatremilatrecentoventisette virgola quaranta),

di cui sottoscritto e versato per euro 1.593.103,50

(unmilionequinquecentonovantatremilacentotre virgola cinquanta), codice fiscale e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi:

09005800967, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) presso la

Camera di Commercio di Milano al n. MI-2062801,

(di seguito, la "Società")

tenutasi mediante collegamenti in data odierna in video-conferenza su piattaforma *Teams*.

Il presente verbale viene da me redatto tempestivamente, su richiesta della Società, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Davide Ferruccio Verdesca, *infra* generalizzato.

L'Assemblea si è svolta come segue.

"L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ventotto (28) di aprile.

In Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 8, alle ore 15,00, si è riunita, in seconda convocazione - mediante collegamenti in video conferenza - l'Assemblea della Società **SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT SPA E CON SIGLA SG COMPANY S.B. SPA**.

Assume la presidenza dell'Assemblea - in collegamento video - il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Dottor **DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA**, nato a Milano (MI) il giorno 8 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito, il "Presidente"), il quale designa il Notaio **PAOLA CASALI** per svolgere la funzione di Segretario, richiedendo di redigere - *per la parte straordinaria* - il presente verbale di Assemblea della Società, che si tiene in prosecuzione dell'assemblea ordinaria appena svolta.

Il Notaio **PAOLA CASALI** dichiara di essere fisicamente presente in Milano, Corso Italia n. 8, da intendersi quale luogo di convocazione dell'odierna riunione anche ai sensi della **Massima n. 187** del Consiglio Notarile di Milano.

Il Presidente assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione di tutti gli intervenuti, fa constare e dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, con indicazione delle modalità di svolgimento della stessa in audio-video conferenza, ai sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società in data 11 aprile 2022 e con avviso pubblicato sul quotidiano "*Italia Oggi*" del giorno 12 aprile 2022, dato atto che il detto avviso di convocazione riporta che la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato *ex art. 135 undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio

Registrato all'Agenzia  
delle Entrate Milano - DP I  
il giorno 05 maggio 2022  
Serie 1T  
al n. 36270  
esatti  
euro 356,00

1998 n. 58, come successivamente modificato (TUF) con le modalità meglio descritte nell'avviso di convocazione medesimo;-----

- l'assemblea in prima convocazione prevista per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15 è andata deserta;-----

- non è pervenuta alla Società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno, né alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dello statuto sociale;-----

- le azioni della società sono negoziate presso "**Euronext Growth Milan**";-----

- per il Consiglio di Amministrazione:-----

\* il Presidente del Consiglio di Amministrazione **DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA** è presente - collegato in video - conferenza;-----

\* l'Amministratore Delegato **FRANCESCO MERONE** è presente - collegato in video - conferenza;-----

\* mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri **CARLO ALTOMONTE, LUIGI SPINOLO, DAVIDE MANTEGAZZA** e **SILVIA PUGI**;-----

- per il Collegio Sindacale:-----

\* il Presidente del Collegio Sindacale **ALESSANDRO SABOLO** è presente - collegato in video - conferenza;-----

\* mentre sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi **DIEGO PASTORI** e **ILARIA CINOTTO**;

- è altresì collegata in video-conferenza con funzioni ausiliarie la Dottoressa **Alessia Boemi**;

- agli effetti dei *quorum* costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale della Società è di euro 1.593.103,50 (unmilione cinquecento novantatremilacentotrenta virgola cinquanta) ed è diviso in numero 31.862.070 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- alla data odierna la Società non possiede azioni proprie;-----

- è presente il rappresentante designato società "**Aholding S.r.l.**" con sede in Ivrea (TO), Via Monte Navale n. 9, in persona della Dottoressa **Carla Vidra**, come previsto nell'avviso di convocazione, di cui sopra;-----

- è stata accertata la legittimazione delle deleghe, e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto e l'inesistenza di fatti che comportino la sospensione del diritto di voto;-----

- sono presenti numero 6 (sei) azionisti portatori di complessive numero 12.791.933 (dodicimilionesettecento novantunomilanovecentotrentatré) azioni ordinarie pari al 40,15% (quaranta virgola quindici per cento) di tutte le azioni in circolazione come risulta dall'elenco, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";-----

- secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti con una partecipazione qualificata (ai sensi del regolamento "**Euronext Growth Milan**"), pari almeno al 5% (cinque per cento) è il seguente:-----

\* "**DL S.R.L.**", titolare di n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie pari al 31,39% (trentuno virgola trentanove per cento) del capitale sociale;-----

\* "**ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF**", titolare di n. 3.600.000 (tremilionesicentomila) azioni ordinarie, pari all'11,29% (undici virgola ventinove per cento) del capitale sociale.-----

Il Presidente dà atto di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali attualmente in vigore.-----

Il Presidente comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi e che è stata predisposta la registrazione dei lavori assembleari anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Nei termini di legge, il Presidente dichiara che sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società:---

\* Relazione Illustrativa Assemblea straordinaria;-----

\* Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria;-----

\* Modulo Delega Rappresentante Designato;-----

\* Modulo Delega Azionista;-----

\* Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul diritto di recesso;-----

\* Parere del Collegio Sindacale sul diritto di recesso;-----

\* Parere della Società di revisione sul diritto di recesso;-----

- tutti i soggetti presenti sono legittimamente intervenuti e invitati a partecipare alla presente assemblea (di seguito, l'"Assemblea").-----

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dà lettura del seguente:-----

#### Ordine del giorno

**1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPA endosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario;**-----

**2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit;**-----

**3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo con riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti;**-----

**4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan;**-----

**5. Modifica statutaria dell'articolo 6.**-----

#### Aperta la seduta

Sul *primo punto* all'Ordine del Giorno:-----

**"1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPA endosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario",**-----

il Presidente illustra le ragioni per le quali si rende necessario modificare il vigente Statuto sociale con riferimento alle clausole di cosiddetta "OPA Endosocietaria", al fine di rispondere ad una espressa richiesta formulata da Borsa Italiana S.p.A. a tutti gli emittenti con azioni quotate sul segmento *Euronext Growth Milan*.-----

In particolare l'autorità ha ritenuto opportuno che le diverse fattispecie regolatrici dei meccanismi di "OPA Endosocietaria" siano espressi in clausole separate poiché, sempre secondo l'interpretazione di Borsa Italiana S.p.A., la trattazione del tema indicato in un'unica clausola statutaria potrebbe ingenerare una lettura estensiva di quanto indicato a suo tempo dal *Panel* di Borsa Italiana S.p.A. che, avendo trattato specificatamente il tema dell'OPA obbligatoria *ex* articolo 106 TUF, non aveva preso espressa posizione sulle modalità di applicazione degli articoli 108 e 111 della medesima norma.-----

In considerazione di quanto precede, l'autorità ha quindi espressamente richiesto che gli emittenti gestiscano la fattispecie *ex* articolo 106 del TUF in una specifica clausola e in una separata clausola l'eventuale richiamo volontario alle fattispecie di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.-----

Il Presidente, quindi, propone all'assemblea dei soci di modificare, riformulandone il contenuto, l'articolo 12 del vigente statuto sociale, e di introdurre un nuovo articolo 12-*bis*, secondo il testo riportato nella Relazione

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno come pubblicata sul sito della Società, testo che il Presidente illustra.....

Il Collegio Sindacale prende atto favorevolmente della dichiarazione del Presidente.....

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea,.....

**a presenze invariate**.....

- udita e approvata la relazione del Presidente,.....

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,.....

**ha deliberato**.....

**all'unanimità**.....

come risulta dall'allegato "B":.....

**1) di modificare l'Articolo 12 del vigente Statuto Sociale e introdurre l'Articolo 12-bis, come segue:**.....

**"Articolo 12**.....

***Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio***.....

**12.1.** *A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente (il "Regolamento Emittenti").*.....

**12.2.** *Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.*.....

**12.3.** *Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.*.....

**12.4.** *Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.*.....

**Articolo 12-bis**.....

***Obbligo di acquisto e diritto di acquisto***.....

**12-bis.1.** *A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.*.....

**12-bis.2.** *L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli*

strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.-----

**12-bis.3** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.-----

**12-bis.4.** Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.-----

**Articolo 12-bis 5.** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.-----

**12-bis.6.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.";-----

**2)** di dare atto che la suddetta deliberazione avrà effetto dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c.;-----

**3)** di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.-----

\*\*\*\*\*

Sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno:-----

**"2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit,"**,-----

il Presidente illustra le ragioni per le quali si ritiene opportuno modificare gli obiettivi di beneficio comune che la Società si era posta al termine del 2020 in concomitanza con l'ottenimento della qualifica di Società Benefit.

Tale proposta sorge dalla necessità di porre in essere una strategia relativa al percorso ESG aziendale e delle attività di beneficio comune maggiormente in linea con l'assetto attuale della Società e con il suo *core business*, così da poter concretizzare in modo ancora più incisivo l'impegno di SG Company SB Spa in ambito di sostenibilità, collaborando alla costruzione di una realtà in continuo miglioramento e nella speranza di contribuire ad un reale cambiamento nel ruolo delle aziende nella società.

Ciò nell'ottica del potenziamento dei vantaggi già derivanti dall'adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale, che favorisce non soltanto il miglioramento del potenziamento strategico e la competitività sul mercato, ma anche dell'ambiente di lavoro, con lo sviluppo di *policy* premiali e di incentivazione per dipendenti e altri portatori di interesse.

In particolare, i tre nuovi obiettivi in sostituzione dei preesistenti risultano focalizzati su tematiche ambientali, sociali e di *governance*, di cui si dà di seguito evidenza:

1. Implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;
2. Sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;
3. Adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

Il Presidente precisa che la modifica statutaria proposta *non* rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, non configurandosi un cambiamento significativo dell'attività della Società.

Il Presidente, quindi, propone all'assemblea dei soci di modificare l'articolo 3.1 del vigente Statuto Sociale secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno come pubblicata sul sito della Società, testo che il Presidente illustra.

Il Collegio Sindacale prende atto favorevolmente della dichiarazione del Presidente.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea,

**a presenze invariate**

- udita e approvata la relazione del Presidente,

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

**ha deliberato**

**all'unanimità**

come risulta dall'allegato "C":

1) di modificare l'Articolo 3.1 del vigente Statuto Sociale, come segue:

**"Articolo 3.1**

*La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali,*

enti e associazioni ed altri portatori di interesse.-----

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.-----

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:-----

- la consulenza marketing e comunicazione;-----

- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;-----

- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;-----

il tutto in proprio e per le società del gruppo;-----

- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;-----

il tutto in proprio e per le società del gruppo;-----

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni.-----

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:-----

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;-----

- potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normative che dovesse anche in futuro regolare la materia;-----

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:-----

\* implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;-----

\* sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;-----

\* adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile."-----

**2)** di dare atto che la suddetta deliberazione avrà effetto dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c.;-----

**3)** di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre

ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.

\*\*\*\*\*

Sul *terzo punto* all'Ordine del Giorno:

**"3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo con riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti;"**

il Presidente propone di introdurre nello Statuto Sociale delle nuove disposizioni che consentano alla Società la possibilità di emissione di una categoria di azioni a voto plurimo.

Preliminarmente si rammenta che ad esito della diluizione del capitale avvenuta in seguito agli aumenti di capitale del 2021, la Società è divenuta una vera "*public company*" in considerazione del significativo aumentare della componente del capitale rientrante nel flottante.

Tale circostanza rappresenta senz'altro un punto di forza che distingue la Società rispetto ad altre realtà quotate che, però, pone dei problemi in tema di potenziale mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa vigente e il conseguente rischio derivante dalla potenziale impossibilità di assumere deliberazioni anche su argomenti essenziali ai fini del corretto svolgimento dell'attività sociale sul presupposto, tra l'altro, della continuità del suo *management* espressione dell'indirizzo dato dal socio DL S.r.l. titolare ad oggi di una partecipazione pari al 31,39% (trentuno virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

L'introduzione del meccanismo del voto plurimo si propone sia di dare stabilità e continuità alla direzione manageriale della Società che ha contribuito al sostentamento degli obiettivi aziendali in periodi di straordinaria turbolenza sia di incentivare il mantenimento dell'investimento da parte di tutti gli Azionisti che ne condividano la linea e la strategia.

L'introduzione della nuova categoria di azioni munite di voto plurimo renderà, inoltre, più flessibile la struttura del capitale nel contesto di eventuali operazioni di crescita per linee esterne, mitigando il possibile impatto di diluizione azionaria. La previsione del diritto di voto plurimo attribuibile alle azioni ordinarie di società italiane non quotate su mercati regolamentati è stata introdotta dal legislatore italiano ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Competitività 2014 (D. Lgs. 24 giugno 2014, n. 91, poi convertito, con relative modifiche, dalla L. 11 agosto 2014, n.116) nel contesto di un pacchetto di misure di semplificazione, rilancio e sviluppo delle imprese italiane, volte a favorire gli investimenti di lungo termine sui mercati dei capitali italiani.

Il presupposto della norma è quello per cui la presenza di soci stabili interessati alla gestione dell'impresa sia un fattore positivo per l'organizzazione e per la sua crescita e in considerazione di tale presupposto il legislatore ha ritenuto opportuna l'introduzione dell'istituto del voto plurimo garantendo maggiore flessibilità nella struttura del capitale, in deroga al tradizionale principio di proporzionalità che attribuisce un singolo voto a ciascuna azione.

Le azioni munite di voto plurimo si pongono quindi l'obiettivo principale di premiare la fedeltà di quegli Azionisti che detengono stabilmente le partecipazioni



in un'ottica di investimento di lungo periodo.

La disciplina del voto plurimo è contenuta nell'articolo 2351 del Codice Civile che prevede che a ciascuna azione, al verificarsi di determinati requisiti, possa essere statutariamente attribuito il diritto di espressione di un massimo di tre voti rimettendo alla discrezionalità delle società interessate le modalità di attribuzione di tale privilegio e, a tale proposito, il meccanismo da adottare potrebbe prevedere quale requisito per l'attribuzione del privilegio la stabile detenzione in capo al singolo azionista per un periodo continuativo non inferiore a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di iscrizione in un apposito elenco predisposto e tenuto dalla Società.

In questa prospettiva si propone l'introduzione nello Statuto Sociale della disciplina del diritto in capo agli Azionisti di esprimere un voto plurimo al verificarsi delle condizioni ivi previste.

Il Presidente prosegue illustrando gli elementi caratterizzanti tale disciplina.

#### **- Elenco Speciale**

La Società con decorrenza dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel competente Registro delle Imprese istituirà un elenco speciale (**"Elenco Speciale"**) nel quale gli Azionisti interessati all'acquisizione del diritto al voto plurimo a valere sulle azioni della Società dovranno iscrivere le azioni con riferimento alle quali intendano far valere tale diritto.

Tale iscrizione dovrà avvenire entro il termine ultimo del 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue).

L'Elenco Speciale costituirà un documento separato e complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per lo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione sarà deputato alla predisposizione e messa a disposizione degli Azionisti sul sito *Web* della Società di un apposito regolamento esplicativo delle disposizioni che saranno riportate nello Statuto Sociale finalizzato ad agevolare la comprensione delle modalità operative che dovranno essere seguite dagli Azionisti interessati alla conversione delle proprie azioni ordinarie in azioni a voto plurimo (il **"Regolamento"**).

In caso di difformità o conflitto tra le disposizioni del Regolamento e le disposizioni dello Statuto Sociale queste ultime si intenderanno comunque prevalenti.

#### **- Incaricato Della Gestione Dell'Elenco Speciale**

Il Consiglio di Amministrazione individuerà il soggetto idoneo ad assistere la Società con riferimento all'istituzione dell'Elenco Speciale, alla gestione delle domande di registrazione nello stesso, alla verifica della sussistenza per l'acquisizione del diritto e alla conferma della avvenuta maturazione dello stesso (il **"Soggetto Incaricato"**).

Il Soggetto Incaricato dovrà quindi, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento.

#### **- Diritto All'esercizio Del Voto Plurimo**

A ciascuna azione iscritta nell'Elenco Speciale e appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine del 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) sopra indicato saranno attribuiti 3 (tre) voti.

Sarà legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale ciascun soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto in capo all'azionista, o usufrutto con diritto di voto in capo all'azionista).

L'iscrizione già regolarmente eseguita manterrà la sua validità nel caso in cui le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

**- Modalità Per Richiedere L'Iscrizione**

La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà pervenire alla Società entro il termine ultimo del 15 giugno 2022 pena decadenza e irricevibilità della stessa.

Ciascun richiedente iscrizione nell'Elenco Speciale, al fine di ottenere la conversione delle azioni ordinarie ivi registrate in azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile, sarà tenuto a far pervenire alla Società, secondo le modalità che saranno indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, un'apposita richiesta avente ad oggetto tutte o anche solo parte delle azioni possedute.

Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente, il quale a tal fine sarà tenuto a indicare gli estremi dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni della Società per le quali la richiesta di registrazione viene eseguita.

La stessa dovrà inoltre riportare l'indicazione del numero di azioni ordinarie che intende iscrivere nell'Elenco Speciale unitamente all'attestazione rilasciata dall'intermediario interessato della titolarità delle azioni ordinarie per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e alla conferma dell'impegno del richiedente a comunicare tempestivamente alla Società, al Soggetto Incaricato e all'intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità delle stesse o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto sia per le azioni per le quali tale diritto sia già maturato sia per le azioni iscritte nell'Elenco Speciale.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il richiedente dovrà dichiarare inoltre (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto tra cui, in particolare, l'eventuale cambio di controllo.

Non potranno essere accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

**- Iscrizione Nell'Elenco Speciale**

La Società, per il tramite del Soggetto Incaricato comunicherà al richiedente e all'intermediario, senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile successiva al ricevimento della richiesta di registrazione, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale sarà tenuto a comunicare, e dovrà acconsentire che l'intermediario comunichi alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per il diritto all'esercizio del voto plurimo o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente ciascuna scadenza in occasione della quale il voto plurimo possa essere esercitato.

**- Maturazione E Attribuzione Del Voto Plurimo**

Il diritto di voto plurimo maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

(a) le richieste di registrazione siano state ricevute dalla Società nel rispetto delle indicazioni previste ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento tra cui, in particolare, l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("**Trasferimento**");

(b) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno sei mesi dallo scadere del termine del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022) come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal Soggetto Incaricato ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente;

(c) l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni iscritte nell'Elenco Speciale, a seguito dell'accertamento della ricorrenza della condizione sub (b) che precede, provveda a identificare le azioni aventi diritto di voto plurimo mediante attribuzione alle stesse di un ISIN speciale che sarà a tal fine richiesto dalla Società. Ciascun richiedente dovrà richiedere all'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni della Società di far pervenire a quest'ultima, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, una comunicazione a conferma dell'intervenuto possesso azionario per un periodo continuativo di almeno sei mesi a far tempo dalla data del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022).

Nell'ipotesi in cui il numero delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale e con riferimento alle quali alla scadenza del termine previsto (i.e. 15 dicembre 2022) dovesse maturare il diritto di conversione in azioni a voto plurimo fosse tale da compromettere il mantenimento da parte della Società di un flottante almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla conversione delle stesse solo in misura tale da preservare tale livello minimo di flottante mediante riparto proporzionale tra gli azionisti sulla base delle azioni dagli stessi rispettivamente iscritte nell'Elenco Speciale e per le quali il diritto di conversione sia regolarmente maturato.

Il diritto di conversione in azioni a voto plurimo già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, si conserverà in caso di:

(i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle azioni munite di voto plurimo;

(iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o

conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le azioni munite di voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;.....

(iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;.....

(v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del *trustee*;.....

(vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso. ....

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa, con conservazione del diritto di voto plurimo, ove già maturato. ....

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determinerà la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del diritto di voto plurimo, ove già maturato, o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, ove non ancora maturato). ....

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte). ....

Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo compete anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte). ....

#### **- Rinuncia Al Voto Plurimo E Cancellazione Dall'Elenco Speciale**.....

Ciascun soggetto le cui azioni siano iscritte nell'Elenco Speciale o già titolare di azioni con voto plurimo che intenda rinunciare in tutto o in parte al relativo diritto deve richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla Società, nelle modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, una comunicazione scritta a conferma della volontà di rinuncia. ....

Alle azioni oggetto di rinuncia sarà nuovamente attribuito il codice ISIN proprio delle azioni ordinarie della Società. ....

#### **- Altre Cause Di Cancellazione Dall'Elenco Speciale**.....

La Società, oltre che nei casi sopra indicati, procederà alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:.....

(i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista fermo restando quindi che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto

non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto plurimo qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;.....

(ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto plurimo.....

Nel caso di cui alla lett. (i) che precede, l'intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dovrà procedere a effettuare senza indugio una comunicazione in tal senso alla Società, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.....

Nel caso di cui alla lett. (ii) che precede, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società dovrà comunicare all'intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale medesimo o la perdita del diritto di voto plurimo.....

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte di un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnalerà all'intermediario, senza indugio l'avvenuta cancellazione.....

Nelle predette ipotesi le azioni munite di voto plurimo in circolazione si intenderanno automaticamente convertite in azioni ordinarie con contestuale attribuzione alle stesse del codice ISIN distintivo delle azioni ordinarie.....

Il Presidente, quindi, propone all'assemblea dei soci di modificare l'articolo 6.2 del vigente Statuto Sociale e di introdurre un nuovo articolo 9.3 secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno come pubblicata sul sito della Società, testo che il Presidente illustra.....

Il Presidente precisa che le modifiche statutarie sopra proposte configurano una variazione delle clausole concernenti i diritti di voto e come tali rilevanti ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile.....

Conseguentemente, agli Azionisti della Società che non concorreranno alla delibera assembleare di modifica dello Statuto Sociale compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile (il "**Diritto di Recesso**")......

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del Codice Civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata da spedire alla Società entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica proposta, data della quale sarà data comunicazione da parte della Società.....

Le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione.....

Nel caso in cui uno o più Azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.....

In primo luogo, le azioni per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli Azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione al numero di azioni da essi possedute, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, del Codice Civile.....

Gli Azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'offerta in opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoperte all'esito dell'offerta in opzione.-----

Ove gli Azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, il Consiglio di Amministrazione avrà il diritto di collocare le stesse presso terzi a norma dell'articolo 2437- *quater*, comma 4, del Codice Civile.-----

Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento saranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile fermo restando che, in assenza di utili e riserve disponibili, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società.-----

Al fine di limitare l'impatto economico che potrebbe derivare in capo alla Società a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte di un numero elevato di Azionisti, il Presidente propone che l'approvazione delle modifiche statutarie proposte al punto 3 dell'ordine del Giorno sia risolutivamente condizionata all'esercizio del Diritto di Recesso da parte di un numero di Soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, fermo restando quindi che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), Codice Civile, a loro volta, diverranno efficaci solo nel caso in cui la condizione risolutiva non debba risultare soddisfatta.-----

L'esborso massimo a carico della Società nell'ipotesi in cui le azioni oggetto di recesso raggiungessero la soglia massima del 10% (dieci per cento) sarà pari a Euro 732.827,61 (settecentotrentaduemilaottocentoventisette virgola sessantuno).---

Si precisa comunque che qualora si verifichi la già menzionata condizione risolutiva la delibera relativa al punto 3 dell'Ordine del Giorno perderà efficacia con effetto *ex tunc* e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso e liquidazione.-----

La Società, al verificarsi della condizione risolutiva, comunicherà tempestivamente tale circostanza agli intermediari interessati affinché ne prendano nota e provvedano alla attribuzione delle azioni registrate nell'Elenco Speciale del codice ISIN attribuito alle azioni ordinarie della Società.-----

#### **Valore di Liquidazione**

Il Presidente prosegue spiegando che, essendo la Società quotata su *Euronext Growth Milan*, un sistema di scambi organizzato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, prendere in considerazione l'andamento dei corsi del titolo determinando il valore unitario di liquidazione delle azioni in Euro 0,23 per azione, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nel periodo di sei mesi compresi tra il 1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.-----

Il predetto valore unitario di liquidazione, come previsto ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del Codice Civile, è stato sottoposto al parere del Collegio Sindacale e della società di revisione che hanno entrambe espresso parere favorevole.-----

Il Presidente precisa che si è proceduto ad effettuare la pubblicazione sul sito della Società e il deposito presso la sede sociale della documentazione relativa alla

determinazione del valore di rimborso delle azioni, ai sensi dell'art. 2347 *ter* c.c., rappresentata dalla "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul diritto di recesso per azioni a voto plurimo", dal "Parere del Collegio Sindacale sul diritto di recesso per azioni a voto plurimo" e dal "Parere della Società di revisione sul diritto di recesso per azioni a voto plurimo", che in unica fascicolazione qui si allegano - in copia conforme - sotto la lettera "D", confermando il Presidente che i documenti allegati sono conformi agli originali depositati presso la Società e ai documenti pubblicati sul sito della Società.

Il Collegio Sindacale prende atto favorevolmente della dichiarazione del Presidente.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea,

**a presenze invariate**

- udita e approvata la relazione del Presidente,

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

- preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, per il caso di recesso,

**ha deliberato**

**favorevolmente**

con il voto:

\* favorevole dei soci rappresentati in assemblea portatori di n. 12.659.933 (dodicimilioneicentocinquantanovemilanovecentotrentatre) azioni, pari al 98,97% (novantotto virgola novantasette per cento) del capitale sociale presente;

\* contrario dei soci rappresentati in assemblea portatori di n. 132.000 (centotrentaduemila) azioni, pari all'1,03% (uno virgola zero tre per cento) del capitale sociale presente,

come risulta dall'allegato "E",

**sotto la condizione risolutiva dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte di un numero di Soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese,**

1) di modificare l'Articolo 6.2 del vigente Statuto Sociale, come segue:

**"Articolo 6.2**

*Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3.*

2) di introdurre l'Articolo 9.3 del vigente Statuto Sociale, come segue:

**"Articolo 9.3**

*In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, ciascuna dà diritto all'espressione di 3 (tre) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP").*

*Le azioni a voto plurimo saranno considerate quale una categoria diversa e separata dalle azioni ordinarie.*

*Le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni VP alle seguenti condizioni:*

(a) entro il 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) ciascun azionista (il "Richiedente") abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione delle azioni ordinarie ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;

(b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("**Trasferimento**");

(c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni sub (a), (b) e (c) risultino soddisfatte, le azioni ordinarie iscritte nell'Elenco Speciale saranno automaticamente convertite in Azioni VP previo trasferimento delle stesse da parte dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate sul codice ISIN appositamente richiesto dalla Società e il Richiedente sarà legittimato a esercitare il voto triplo per ciascuna di esse in ciascuna sede in cui l'esercizio del voto sia ammissibile il tutto fermo restando il diritto di ciascun Richiedente di richiedere, in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine di cui al punto (c) che precede, la cancellazione della registrazione delle proprie azioni dal registro speciale.

La conversione in Azioni VP sarà comunicata dalla società a ciascun ricevente nei confronti del quale il diritto alla conversione sarà maturato e avrà efficacia con decorrenza dal quinto giorno di mercato aperto successivo alla scadenza del termine sopra indicato e comunque solo a seguito dell'avvenuto trasferimento sul codice ISIN a tal fine rilasciato.

La costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia sulle azioni iscritte nell'Elenco Speciale con conservazione del diritto di voto in capo al Richiedente non pregiudica il periodo di appartenenza di almeno 6 (sei) mesi necessario alla maturazione del predetto diritto.

Le Azioni VP, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione VP (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli Azionisti titolari di Azioni VP né da parte dell'assemblea della società), in caso di trasferimento ("**Trasferimento**"), diretto o indiretto, salve le ipotesi di:

(i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni VP;

(iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le Azioni VP dallo stesso detenute saranno convertite



automaticamente in azioni ordinarie;-----

(iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;-----

(v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;-----

(vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.-----

La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.-----

La società istituisce e mantiene, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile l'Elenco Speciale e il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).-----

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarne copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.-----

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.-----

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il Trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.-----

Ciascun titolare di Azioni VP che intenda rinunciare in tutto o in parte al voto plurimo deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società e al Soggetto Incaricato una comunicazione scritta a conferma della volontà di conversione delle Azioni VP in azioni ordinarie con contestuale trasferimento delle relative azioni sull'ISIN ordinario.-----

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazione ricevuta da un Intermediario o di un terzo, che un Richiedente non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale.-----

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).-----

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).-----

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina del voto plurimo dettata dal presente articolo così come la sua soppressione richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e da parte dell'assemblea speciali dei titolari di Azioni VP ai sensi di legge.-----

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.-----

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso

di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti."-----

3) di dare atto che la suddetta deliberazione avrà effetto dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c., sotto la condizione risolutiva dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte di un numero di Soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese;-----

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega:-----

\* ogni più ampio potere necessario od opportuno per aggiornare l'articolo 6.1 dello Statuto Sociale di modo da dare evidenza, successivamente alla maturazione dei termini previsti, della suddivisione del capitale sociale tra azioni ordinarie e azioni munite del diritto a voto plurimo, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese e provvedere ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;-----

\* ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla condizione risolutiva, con particolare riferimento alle formalità richieste dal competente registro delle Imprese, e quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.-----

\*\*\*\*\*

Sul *quarto punto* all'Ordine del Giorno:-----

**"4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan;"**,-----

il Presidente illustra la necessità di procedere alla modifica statutaria relativa al cambio di denominazione da AIM Italia in *Euronext Growth Milan*, avvenuta in data 25 ottobre 2021 come conseguenza dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di *Euronext*, il principale mercato finanziario dell'Eurozona, per cui Piazza Affari ha avviato le attività di *rebranding*.-----

Si rende pertanto necessario recepire tale variazione di denominazione e modificare ogni riferimento al mercato "AIM Italia" presente nello Statuto Societario, sostituendolo con la dicitura "*Euronext Growth Milan*", con conseguente modifica degli articoli 11, 13, 14 e 18 del vigente Statuto Sociale.-----

Il Collegio Sindacale prende atto favorevolmente della dichiarazione del Presidente.-----

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea,-----

**a presenze invariate**-----

- udita e approvata la relazione del Presidente,-----

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,-----

**ha deliberato**-----

**all'unanimità**-----

come risulta dall'allegato "F":-----

1) di modificare gli articoli 11, 13, 14 e 18 del vigente Statuto Sociale, modificando

la locuzione "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan", come segue:-----

"Articolo 11-----

**Trasferibilità e negoziazione delle Azioni**-----

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.-----

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").-----

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.";-----

"Articolo 13-----

**Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**-----

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.-----

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.9.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.-----

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.-----

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.-----

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.-----

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.";

"Articolo 14

**Recesso**

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.";

"Articolo 18

**Competenze e maggioranze**

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Quando le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca delle Azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di

negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.-----

18.4. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.";-----

2) di dare atto che la suddetta deliberazione avrà effetto dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c.;-----

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità----- competente.-----

\*\*\*\*\*

Sul *quinto punto* all'Ordine del Giorno:-----

**"5. Modifica statutaria dell'articolo 6.",**-----

il Presidente illustra le motivazioni per cui si rende opportuno estendere il termine di esercizio delle diverse *tranche* dei *warrant* emessi dalla Società al 30 (trenta) novembre 2027 (duemilaventisette), con conseguente eliminazione dell'attuale articolo 6.5, e rinumerazione dell'art. 6.6 in 6.5, dell'art. 6.7 in 6.6 e dell'art. 6.8 in 6.7 del vigente Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno come pubblicata sul sito della Società, testo che il Presidente illustra.-----

La modifica consiste pertanto nel prolungamento di ulteriori due periodi di esercizio - 2026 e 2027 - rispetto a quanto previsto nel Regolamento attuale.-----

La ragione di tale proposta risiede nella considerazione che gli anni 2020 e 2021, permeati dalla pandemia da Covid-19, sono stati anni di fermo quasi obbligatorio relativamente allo sviluppo aziendale e alla possibilità di crescita.-----

La modifica proposta comporterebbe l'aumento delle probabilità che si raggiunga un livello di prezzo che renda conveniente l'esercizio del diritto di opzione, producendo per la Società una grossa iniezione di liquidità e un rafforzamento patrimoniale rilevante.-----

Il prolungamento di ulteriori due periodi di esercizio comporterebbe inoltre la modifica della denominazione del vigente Regolamento e degli articoli 1, 2.1 e 3.1, dello stesso, rispetto al testo allegato attualmente vigente (di cui sotto la lettera "B" dell'atto in data 20 novembre 2021 n. 59497/33900 di repertorio a rogito Notaio Patrizia Codecasa). Testo che, nella sua nuova formulazione risulta pubblicato sul sito della Società, come viene ricordato dal Presidente.-----

Il Presidente prosegue precisando che le suddette modifiche statutarie e al Regolamento potranno essere adottate subordinatamente all'adozione della corrispondente deliberazione da parte dall'Assemblea dei Portatori dei Warrant convocata in data odierna in orario successivo alla presente Assemblea.....

Il Presidente propone, conseguentemente, che l'efficacia delle modifiche allo statuto e al Regolamento sia *sospensivamente condizionata* all'adozione della corrispondente e conforme deliberazione da parte dall'assemblea dei portatori dei warrant......

Il Collegio Sindacale prende atto favorevolmente della dichiarazione del Presidente.....

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea,.....

.....**a presenze invariate**.....

- udita e approvata la relazione del Presidente,.....

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,.....

.....**ha deliberato**.....

.....**all'unanimità**.....

come risulta dall'allegato "G",.....

**sotto la condizione sospensiva dell'adozione della corrispondente deliberazione da parte dall'assemblea dei portatori dei warrant convocata in data odierna, relativa all'estensione del termine di esercizio delle diverse tranche dei warrant emessi dalla Società al 30 novembre 2027, con conseguente modifica del vigente Regolamento dei Warrant (allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 20 novembre 2021 n. 59497/33900 di repertorio a rogito Notaio Patrizia Codecasa):---**

1) di eliminare l'attuale articolo 6.5, e rinumerare l'art. 6.6 in 6.5, l'art. 6.7 in 6.6 e l'art. 6.8 in 6.7 del vigente Statuto Sociale, come segue:.....

**"Articolo 6.3**.....

*L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilionisettestecocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000 (cinquemilionisettestecocinquantamila) warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2027", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2027, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.*.....

**Articolo 6.4**.....

*L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021- 2027", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro 0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1*

*(una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2027, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.*.....

#### **Articolo 6.5.**

*L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 nuovi Warrant SG Company 2018-2027 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato in pari data, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiliardi) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2027, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.*.....

#### **Articolo 6.6.**

*L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), secondo la disciplina che segue: a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile:*.....

*(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; c) la delibera o le delibere di aumento di*

capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

**Articolo 6.7**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

2) di modificare e approvare il "Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2027" nel nuovo testo, che qui si allega sotto la lettera "H";

3) di dare atto che la suddetta deliberazione avrà effetto dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c., sotto la condizione sospensiva dell'adozione della corrispondente e conforme deliberazione da parte dall'assemblea dei portatori dei warrant convocata in data odierna;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente, nonché di depositare lo Statuto sociale e il Regolamento dei Warrant aggiornati, una volta verificata la condizione sospensiva.

Da ultimo, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il testo dello Statuto sociale, con le modifiche sopra approvate, testo che qui si allega sotto la lettera "I".

Infine, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.54".

**Trattamento dei Dati Personali**

Il Presidente ha riconosciuto di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizza, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge. Il presente verbale viene da me sottoscritto alle ore 16,00.

Scritto con mezzi elettronici e completato da me Notaio, consta il presente atto di dodici fogli e occupa la pagina ventiquattresima sin qui.

F.to: PAOLA CASALI NOTAIO L.S.




ALLEGATO "A" AL N. 31570/9439 di REP.

**ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI**

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 28 aprile 2022**  
**Elenco partecipanti**

Azionisti	Azioni ordinarie		
Denominazione/Nome	n.	% cap. votante	% cap. sociale
DL S.R.L.	10.000.000	78,17	31,39
MERONE FRANCESCO	692.935	5,42	2,17
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	1.100.187	8,60	3,45
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	0,70	0,28
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	0,34	0,13
4AIM SICAF SPA	866.811	6,78	2,72
<b>Totale capitale votante (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>	<b>100,00</b>	<b>40,15</b>
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>31.862.070</b>		






ALLEGATO "B" AL N. 31570/9432 DI REP.

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 28 aprile 2022**  
**Mozione 1**  
**Modifica statutaria per OPA endosocietaria art. 108 e 111 TUF**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	692.935	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	1.100.187	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-
4AIM SICAF SPA	866.811	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>	-	-
<b>% sul capitale con diritto di voto</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>% sul capitale sociale</b>	<b>40,15</b>	-	-
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>31.862.070</b>		





ALLEGATO "C" AL N. 31580/9439 di REP.


**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 28 aprile 2022**  
**Mozione 2**  
**Modifica statutaria obiettivi di beneficio comune di SG Company SB**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	692.935	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	1.100.187	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-
4AIM SICAF SPA	866.811	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>	-	-
<b>% sul capitale con diritto di voto</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>% sul capitale sociale</b>	<b>40,15</b>	-	-
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>31.862.070</b>		



→



ALLEGATO "D" AL N. 31570/9439 di DEP.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.  
Del 27 aprile 2022 alle ore 15:00, in prima convocazione e, all'occorrenza,  
per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15:00 in seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Piazza G. Oberdan 2/a, Milano, nonché pubblicato sul sito internet della Società, [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it), nella sezione *Governance – Assemblee degli Azionisti*.



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.p.A. ("SG Company" o la "Società") in relazione all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company, convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15:00, in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15:00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

#### **Ordine del giorno**

1. **Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPA endosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario;**
2. **Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit;**
3. **Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo con riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti;**
4. **Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan;**
5. **Modifica statutaria dell'articolo 6.**

\*\*\*

1. **Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPA endosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica del vigente statuto sociale con riferimento alle clausole di cosiddetta "OPA Endosocietaria".

La modifica proposta si rende necessaria al fine di rispondere ad una espressa richiesta formulata da Borsa Italiana S.p.A. a tutti gli emittenti con azioni quotate sul segmento Euronext Growth Milan.

In particolare l'autorità, ad esito di analisi intervenute successivamente all'approvazione dello statuto vigente da parte della Società, ha ritenuto opportuno che le diverse fattispecie regolatrici dei meccanismi di "OPA Endosocietaria" siano espressi in clausole separate poiché, sempre secondo l'interpretazione di Borsa Italiana S.p.A., la trattazione del tema indicato in un'unica clausola statutaria potrebbe ingenerare una lettura estensiva di quanto indicato a suo tempo dal Panel di Borsa Italiana S.p.A. che, avendo trattato specificatamente il tema dell'OPA obbligatoria ex articolo 106 TUF, non aveva preso espressa posizione sulle modalità di applicazione degli artt. degli articoli 108 e 111 della medesima norma.

In considerazione di quanto precede l'autorità ha quindi espressamente richiesto che gli emittenti gestiscano la fattispecie ex articolo 106 del TUF in una specifica clausola e in una separata clausola l'eventuale richiamo volontario alle fattispecie di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.



Da qui la necessità di proporre all'assemblea dei soci la modifica dell'articolo 12 del vigente statuto sociale da riformulare nel contenuto e affiancare a un nuovo articolo 12-bis mediante adozione del testo qui di seguito riportato, con evidenza delle modifiche proposte, su due colonne di confronto.

<p><b>Articolo 12</b></p>	<p><b>Articolo 12</b></p>
<p><b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b></p>	<p><b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b></p>
<p>12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul l'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.</p>	<p>12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan <i>pro tempore</i> vigente (il "Regolamento Emittenti").</p>
<p>12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</p>	<p>12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.</p>
<p>12.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p>	<p>12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.</p>	<p>12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI sino alla data dell'assemblea convocata per</p>



12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 CODICE CIVILE, su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente, il "Regolamento Emittente AIM Italia") che disporrà anche in ordine ai tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al

approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

## **Articolo 12-bis**

### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

**12-bis.1.** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

**12-bis.2.** L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

**12-bis.3** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da

collegio di probiviri denominato "Panel".

12.9. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della Consob.

soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

**12-bis.4.** Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.

**Articolo 12-bis 5.** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**12-bis.6.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

## Proposta di deliberazione


*"L'Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

*Delibera*

- di approvare la proposta di modifica dello Statuto Sociale vigente aventi ad oggetto le clausole in materia di "OPA Endosocietaria" mediante modifica dell'articolo 12 e introduzione di un nuovo articolo 12-bis nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione;*



- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.*

\*\*\*

## **2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modificare gli obiettivi di beneficio comune che la Società si era posta al termine del 2020 in concomitanza con l'ottenimento della qualifica di Società Benefit.

Tale proposta sorge dalla necessità di porre in essere una strategia relativa al percorso ESG aziendale e delle attività di beneficio comune maggiormente in linea con l'assetto attuale della Società e con il suo core business, così da poter concretizzare in modo ancora più incisivo l'impegno di SG Company SB Spa in ambito di sostenibilità, collaborando alla costruzione di una realtà in continuo miglioramento e nella speranza di contribuire ad un reale cambiamento nel ruolo delle aziende nella società.


Ciò nell'ottica del potenziamento dei vantaggi già derivanti dall'adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale, che favorisce non soltanto il miglioramento del potenziamento strategico e la competitività sul mercato, ma anche dell'ambiente di lavoro, con lo sviluppo di policy premiali e di incentivazione per dipendenti e altri portatori di interesse.

In particolare, i tre nuovi obiettivi in sostituzione dei preesistenti risultano focalizzati su tematiche ambientali, sociali e di governance, di cui si dà di seguito evidenza:

1. Implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;
2. Sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;
3. Adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce quindi di modificare il vigente Statuto Sociale nei termini di seguito riportati:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 3.1</b></p> <p>La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.</p> <p>La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.</p> <p>La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la consulenza marketing e comunicazione;</li> <li>- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;</li> <li>- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;</li> </ul> <p>il tutto in proprio e per le società del gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;</li> </ul> <p>il tutto in proprio e per le società del gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:</li> </ul> <p>* la realizzazione di campagne pubblicitarie destinate a sponsorizzare prodotti e servizi in linea con l'ambiente e la politica di sostegno</p>	<p><b>Articolo 3.1</b></p> <p>La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.</p> <p>La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.</p> <p>La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la consulenza marketing e comunicazione;</li> <li>- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;</li> <li>- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;</li> </ul> <p>il tutto in proprio e per le società del gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;</li> </ul> <p>il tutto in proprio e per le società del gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assunzione e la gestione di partecipazioni.</li> </ul> <p>In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente e non al fine del collocamento senza rivolgersi al pubblico.</p>



sociale;

\* l'organizzazione di workshop e corsi e campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente;

\* la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisce modalità smart e flessibili di gestione delle attività e che favorisce la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l'azienda, da realizzarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per dipendenti e collaboratori volto a fidelizzare questi ultimi alla mission aziendale;

\* l'eliminazione degli sprechi e l'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile;

\* la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso reddito;

\* la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli stakeholder, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia allineato con quello della società;

\* l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

\* potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

\* potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in

comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

- potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia.

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

\* implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;

\* sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;

\* adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normative che dovesse anche in futuro regolare la materia.

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

### Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,*

*- udita l’esposizione del Presidente*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

*delibera*


- *di approvare la proposta di modifica dell’articolo 3 dello Statuto vigente in relazione agli obiettivi di beneficio comune che la Società intende perseguite in qualità di Società Benefit.*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all’Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.*

\*\*\*

- 3. Modifica statutaria legata all’introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo con riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di introduzione nello Statuto Sociale di nuove disposizioni che consentano alla Società la possibilità di emissione di una categoria di azioni a voto plurimo.



Preliminarmente si rammenta che ad esito della diluizione del capitale avvenuta in seguito agli aumenti di capitale del 2021, la Società è divenuta una vera “*public company*” in considerazione del significativo aumentare della componente del capitale rientrante nel flottante.

Tale circostanza rappresenta senz’altro un punto di forza che distingue la Società rispetto ad altre realtà quotate che però pone dei problemi in tema di potenziale mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa vigente e il conseguente rischio derivante dalla potenziale impossibilità di assumere deliberazioni anche su argomenti essenziali ai fini del corretto svolgimento dell’attività sociale sul presupposto, tra l’altro, della continuità del suo management espressione dell’indirizzo dato dal socio DL S.r.l. titolare ad oggi di una partecipazione pari al 31,39% del capitale sociale.

L’introduzione del meccanismo del voto plurimo si propone sia di dare stabilità e continuità alla direzione manageriale della Società che ha contribuito al sostentamento degli obiettivi aziendali in periodi di straordinaria turbolenza sia di incentivare il mantenimento dell’investimento da parte di tutti gli Azionisti che ne condividano la linea e la strategia.

L’introduzione della nuova categoria di azioni munite di voto plurimo renderà inoltre più flessibile la struttura del capitale nel contesto di eventuali operazioni di crescita per linee esterne, mitigando il possibile impatto di diluizione azionaria.

La previsione del diritto di voto plurimo attribuibile alle azioni ordinarie di società italiane non quotate su mercati regolamentati è stata introdotta dal legislatore italiano ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Competitività 2014 (D. Lgs. 24 giugno 2014, n.91, poi convertito, con relative modifiche, dalla L. 11 agosto 2014, n.116) nel contesto di un pacchetto di misure di semplificazione, rilancio e sviluppo delle imprese italiane, volte a favorire gli investimenti di lungo termine sui mercati dei capitali italiani.

Il presupposto della norma è quello per cui la presenza di soci stabili interessati alla gestione dell’impresa sia un fattore positivo per l’organizzazione e per la sua crescita e in considerazione di tale presupposto il legislatore ha ritenuto opportuna l’introduzione dell’istituto del voto plurimo garantendo maggiore flessibilità nella struttura del capitale, in deroga al tradizionale principio di proporzionalità che attribuisce un singolo voto a ciascuna azione.

Le azioni munite di voto plurimo si pongono quindi l’obiettivo principale di premiare la fedeltà di quegli Azionisti che detengano stabilmente le partecipazioni in un’ottica di investimento di lungo periodo.

La disciplina del voto plurimo è contenuta nell’articolo 2351 del Codice Civile che prevede che a ciascuna azione, al verificarsi di determinati requisiti, possa essere statutariamente attribuito il diritto di espressione di un massimo di tre voti rimettendo alla discrezionalità delle società interessate le modalità di attribuzione di tale privilegio e, a tale proposito, il meccanismo da adottare potrebbe prevedere quale requisito per l’attribuzione del privilegio la stabile detenzione in capo al singolo azionista per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi decorrenti dalla data di iscrizione in un apposito elenco predisposto e tenuto dalla Società.

In questa prospettiva si propone l’introduzione nello Statuto Sociale della disciplina del diritto in capo agli Azionisti di esprimere un voto plurimo per ciascuna azione ordinaria della Società al verificarsi delle condizioni ivi previste.



Si riportano qui di seguito gli elementi caratterizzanti tale disciplina.

- **Elenco Speciale**

La Società con decorrenza dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel competente Registro delle Imprese istituirà un elenco speciale (l'“**Elenco Speciale**”) nel quale gli Azionisti interessati all'acquisizione del diritto al voto plurimo a valere sulle azioni della Società dovranno iscrivere le azioni con riferimento alle quali intendano far valere tale diritto.

Tale iscrizione dovrà avvenire entro il termine ultimo del 15 giugno 2022.

L'Elenco Speciale costituirà un documento separato e complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per lo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione sarà deputato alla predisposizione e messa a disposizione degli Azionisti sul sito Web della Società di un apposito regolamento esplicativo delle disposizioni che saranno riportate nello Statuto Sociale finalizzato ad agevolare la comprensione delle modalità operative che dovranno essere seguite dagli Azionisti interessati alla conversione delle proprie azioni ordinarie in azioni a voto plurimo (il “**Regolamento**”).

In caso di difformità o conflitto tra le disposizioni del Regolamento e le disposizioni dello Statuto Sociale queste ultime si intenderanno comunque prevalenti.

- **Incaricato Della Gestione Dell'Elenco Speciale**

Il Consiglio di Amministrazione individuerà il soggetto idoneo ad assistere la Società con riferimento alla istituzione dell'Elenco Speciale, alla gestione delle domande di registrazione nello stesso, alla verifica della sussistenza per l'acquisizione del diritto e alla conferma della avvenuta maturazione dello stesso (il “**Soggetto Incaricato**”).

Il Soggetto Incaricato dovrà quindi, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento.

- **Diritto All'esercizio Del Voto Plurimo**

A ciascuna azione iscritta nell'Elenco Speciale e appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine del 15 giugno 2022 sopra indicato saranno attribuiti 3 voti.

Sarà legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale ciascun soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto in capo all'azionista, o usufrutto con diritto di voto in capo all'azionista).

L'iscrizione già regolarmente eseguita manterrà la sua validità nel caso in cui le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

- **Modalità Per Richiedere L'iscrizione**



La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà pervenire alla Società entro il termine ultimo del 15 giugno 2022 pena decadenza e irricevibilità della stessa.

Ciascun richiedente iscrizione nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la conversione delle azioni ordinarie ivi registrate in azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile sarà tenuto a far pervenire alla Società, secondo le modalità che saranno indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, un'apposita richiesta avente ad oggetto tutte o anche solo parte delle azioni possedute.

Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente, il quale a tal fine sarà tenuto a indicare gli estremi dell'intermediario presso cui il quale sono depositate le azioni della Società per le quali la richiesta di registrazione viene eseguita.

La stessa dovrà inoltre riportare l'indicazione del numero di azioni ordinarie che intende iscrivere nell'Elenco Speciale unitamente all'attestazione rilasciata dall'intermediario interessato della titolarità delle azioni ordinarie per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e alla conferma dell'impegno del richiedente a comunicare tempestivamente alla Società, al Soggetto Incaricato e all'intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità delle stesse o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto sia per le azioni per le quali tale diritto sia già maturato sia per le azioni iscritte nell'Elenco Speciale.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il richiedente dovrà dichiarare inoltre (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto tra cui, in particolare, l'eventuale cambio di controllo.

Non potranno essere accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

- **Iscrizione Nell'Elenco Speciale**

La Società, per il tramite del Soggetto Incaricato comunicherà al richiedente e all'intermediario, senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile successiva al ricevimento della richiesta di registrazione, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale sarà tenuto a comunicare, e dovrà acconsentire che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per il diritto all'esercizio del voto plurimo o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente ciascuna scadenza in occasione della quale il voto plurimo possa essere esercitato.

- **Maturazione E Attribuzione Del Voto Plurimo**

Il diritto di voto plurimo maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) le richieste di registrazione siano state ricevute dalla Società nel rispetto delle indicazioni previste ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento tra cui, in particolare, l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco

Speciale intendendosi per tale ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento");

- (b) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno sei mesi dallo scadere del termine del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022) come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal Soggetto Incaricato ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente;
- (c) l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni iscritte nell'Elenco Speciale, a seguito dell'accertamento della ricorrenza della condizione sub (b) che precede, provveda a identificare le azioni aventi diritto di voto plurimo mediante attribuzione alle stesse di un ISIN speciale che sarà a tal fine richiesto dalla Società.

Ciascun richiedente dovrà richiedere all'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni della Società di far pervenire a quest'ultima, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, una comunicazione a conferma dell'intervenuto possesso azionario per un periodo continuativo di almeno sei mesi a far tempo dalla data del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022).

Nell'ipotesi in cui il numero delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale e con riferimento alle quali alla scadenza del termine previsto (i.e. 15 dicembre 2022) dovesse maturare il diritto di conversione in azioni a voto plurimo fosse tale da compromettere il mantenimento da parte della Società di un flottante almeno pari al 10% del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla conversione delle stesse solo in misura tale da preservare tale livello minimo di flottante mediante riparto proporzionale tra gli azionisti sulla base delle azioni dagli stessi rispettivamente iscritte nell'Elenco Speciale e per le quali il diritto di conversione sia regolarmente maturato.

Il diritto di conversione in azioni a voto plurimo già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, si conserverà in caso di:

- (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;
- (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle azioni munite di voto plurimo;
- (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le azioni munite di voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;
- (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998)

- n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;
- (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un *trust*, mutamento del *trustee*;
- (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa, con conservazione del diritto di voto plurimo, ove già maturato.

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determinerà la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del diritto di voto plurimo, ove già maturato, o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, ove non ancora maturato).

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo compete anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

#### - **Rinuncia Al Voto Plurimo E Cancellazione Dall'Elenco Speciale**

Ciascun soggetto le cui azioni siano iscritte nell'Elenco Speciale o già titolare di azioni con voto plurimo che intenda rinunciare in tutto o in parte al relativo diritto deve richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla Società, nelle modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, una comunicazione scritta a conferma della volontà di rinuncia.

Alle azioni oggetto di rinuncia sarà nuovamente attribuito il codice ISIN proprio delle azioni ordinarie della Società.

#### - **Altre Cause Di Cancellazione Dall'Elenco Speciale**

La Società, oltre che nei casi sopra indicati, procederà alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista fermo restando quindi che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto plurimo qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;
- (ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto plurimo.

Nel caso di cui alla lett. (i) che precede, l'intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dovrà procedere a effettuare senza indugio una comunicazione in tal senso alla Società, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. (ii) che precede, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società dovrà comunicare all'intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale medesimo o la perdita del diritto di voto plurimo.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte di un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnalerà all'intermediario, senza indugio l'avvenuta cancellazione.

Nelle predette ipotesi le azioni munite di voto plurimo in circolazione si intenderanno automaticamente convertite in azioni ordinarie con contestuale attribuzione alle stesse del codice ISIN distintivo delle azioni ordinarie.

## Modifica statutaria

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce quindi di modificare il vigente Statuto Sociale mediante modifica dell'articolo 6.2 e introduzione di un nuovo articolo 9.3 nei termini di seguito riportati:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 6.2</b> Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p>	<p><b>Articolo 6.2</b> Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. <u>Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3.</u></p>
	<p><b>Articolo 9.3</b> <u>In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie in azioni a voto plurimo ciascuna dà diritto all'espressione di 3 (tre) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP").</u></p>



Le azioni a voto plurimo saranno considerate quale una categoria diversa e separata dalle azioni ordinarie.

Le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni VP alle seguenti condizioni:

- (a) entro il 15 giugno 2022 ciascun azionista (il "Richiedente") abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione delle azioni ordinarie ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;
- (b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento");
- (c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto condiretto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni sub (a), (b) e (c) risultino soddisfatte, le azioni ordinarie iscritte nell'Elenco


Speciale saranno automaticamente convertite in Azioni VP previo trasferimento delle stesse da parte dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate sul codice ISIN appositamente richiesto dalla Società e il Richiedente sarà legittimato a esercitare il voto triplo per ciascuna di esse in ciascuna sede in cui l'esercizio del voto sia ammissibile il tutto fermo restando il diritto di ciascun Richiedente di richiedere, in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine di cui al punto (c) che precede, la cancellazione della registrazione delle proprie azioni dal registro speciale.

La conversione in Azioni VP sarà comunicata dalla società a ciascun ricevente nei confronti del quale il diritto alla conversione sarà maturato e avrà efficacia con decorrenza dal quinto giorno di mercato aperto successivo alla scadenza del termine sopra indicato e comunque solo a seguito dell'avvenuto trasferimento sul codice ISIN a tal fine rilasciato.

La costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia sulle azioni iscritte nell'Elenco Speciale con conservazione del diritto di voto in capo al Richiedente non pregiudica il periodo di appartenenza di almeno 6 (sei) mesi necessario alla maturazione del predetto diritto.

Le Azioni VP, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione VP (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli Azionisti titolari di Azioni VP né da parte dell'assemblea della società), in caso di trasferimento ("Trasferimento"), diretto o indiretto, salve le ipotesi di:

- (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;
- (ii)  fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante



risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni VP;

- (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le Azioni VP dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;
- (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;
- (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;
- (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.

La società istituisce e mantiene, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile l'Elenco Speciale e il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà



diritto di estrarne copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il Trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ciascun titolare di Azioni VP che intenda rinunciare in tutto o in parte al voto plurimo deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società e al Soggetto Incaricato una comunicazione scritta a conferma della volontà di conversione delle Azioni VP in azioni ordinarie con contestuale trasferimento delle relative azioni sull'ISIN ordinario.

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazione ricevuta da un Intermediario o di un terzo, che un Richiedente non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale.

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha



richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina del voto plurimo dettata dal presente articolo così come la sua soppressione richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e da parte dell'assemblea speciali dei titolari di Azioni VP ai sensi di legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

## **Diritto di Recesso e Condizione Risolutiva**

Si precisa che le modifiche statutarie proposte all'Assemblea in sede straordinaria configurano una variazione delle clausole concernenti i diritti di voto e come tali rilevanti ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile.

Conseguentemente, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di modifica dello Statuto Sociale compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile (il "Diritto di Recesso").

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del Codice Civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata da spedire alla Società entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica proposta, data della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

Le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più Azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

In primo luogo, le azioni per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli Azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione al numero di azioni da essi possedute, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-quater, comma 2, del Codice Civile.

Gli Azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'offerta in opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inopstate all'esito dell'offerta in opzione.

Ove gli Azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, il Consiglio di Amministrazione avrà il diritto di collocare le stesse presso terzi a norma dell'articolo 2437-quater, comma 4, del Codice Civile.

Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento saranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, del Codice Civile, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile fermo restando che, in assenza di utili e riserve disponibili, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società.

Al fine di limitare l'impatto economico che potrebbe derivare in capo alla Società a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte di un numero elevato di Azionisti si propone che l'approvazione delle modifiche statutarie proposte debba intendersi risolutivamente condizionata all'esercizio del Diritto di Recesso da parte di un numero di Soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando quindi che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), Codice Civile, a loro volta, diverranno efficaci solo nel caso in cui la condizione risolutiva non debba risultare soddisfatta. L'esborso massimo a carico della società nell'ipotesi in cui le azioni oggetto di recesso raggiungessero la soglia massima del 10% sarà pari a Euro 732.827,61.

Si precisa comunque che qualora si verifichi la già menzionata condizione risolutiva la delibera oggetto della presente relazione non diverrà efficace e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso e liquidazione.

La Società, al verificarsi della condizione risolutiva, comunicherà tempestivamente tale circostanza agli intermediari interessati affinché ne prendano nota e provvedano alla attribuzione delle azioni registrate nell'Elenco Speciale del codice ISIN attribuito alle azioni ordinarie della Società.

### **Valore di Liquidazione**

Essendo la società quotata su Euronext Growth Milan, un sistema di scambi organizzato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, prendere in considerazione l'andamento dei corsi del titolo determinando il valore unitario di liquidazione delle azioni in Euro 0,23 per azione, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nel periodo di sei mesi compresi tra il 1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

Il predetto valore unitario di liquidazione, come previsto ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, è stato sottoposto al parere del Collegio Sindacale e della società di revisione che hanno entrambe espresso parere favorevole.

### **Proposta di deliberazione**



Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,*

*- udita l’esposizione del Presidente*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

*- preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile, per il caso di recesso;*

*delibera*

- *di approvare la proposta di modifica dell’articolo 6.2 dello Statuto vigente e la proposta di introduzione un nuovo articolo 9.3 nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all’Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per aggiornare l’articolo 6.1 dello Statuto Sociale di modo da dare evidenza, successivamente alla maturazione dei termini previsti, della suddivisione del capitale sociale tra azioni ordinarie e azioni munite del diritto a voto plurimo con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese e provvedere ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese.*
- *di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra siano risolutivamente condizionate all’esercizio del diritto di recesso nei termini di legge da parte di un numero di soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale della Società.*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all’Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.*

\*\*\*

#### **4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica statutaria relativa al cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan, avvenuta in data 25 ottobre 2021 come conseguenza dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext, il principale mercato finanziario dell’Eurozona, per cui Piazza Affari ha avviato le attività di rebranding.

Si rende pertanto necessario recepire tale variazione di denominazione e modificare ogni riferimento al mercato "AIM Italia" presente nello Statuto Societario, sostituendolo con la dicitura "Euronext Growth Milan".

All'approvazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno, seguirà la modifica degli articoli 11, 13, 14 e 18 del vigente Statuto Sociale.

## Proposta di deliberazione

*"L'Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

*delibera*

- di approvare la proposta di modifica dello Statuto Sociale discussa e di modificare conseguentemente gli articoli 11, 13, 14 e 18, modificando la locuzione "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan";*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.*

\*\*\*

## **5. Modifica statutaria dell'articolo 6.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica statutaria relativa alla estensione del termine di esercizio delle diverse tranche dei warrant emessi dalla Società il cui termine ultimo di esercizio, subordinatamente alla delibera in tal senso che potrà essere adottata dall'assemblea dei portatori dei warrant convocata in data odierna, potrà essere esteso al 30 novembre 2027.

## Modifica statutaria

Considerato quanto precede, subordinatamente alla adozione della predetta delibera, potrà essere espunto dal testo dello statuto l'articolo 6.5 con conseguente nuova numerazione dell'art. 6.6 in 6.5, dell'art. 6.7 in 6.6 e dell'art. 6.8 in 6.7, il tutto nei termini di seguito riportati:



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 6.3</b> L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2023", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p>	<p><b>Articolo 6.3</b> L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2027", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2027, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p>
<p><b>Articolo 6.4</b> L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021-2025", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro</p>	<p><b>Articolo 6.4</b> L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021-2027", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro</p>

0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28.11.2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

### **Articolo 6.5**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 31 marzo 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero di azioni ordinarie da emettere e il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) a valere


0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2027, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

### **Articolo 6.5**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 nuovi Warrant SG Company 2018-2027 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato in pari data, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamila) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2027, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

### **Articolo 6.6**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del



anche quale prezzo minimo di emissione delle azioni di nuova emissione; e

(ii) determinare d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2022, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inopinati al termine del periodo di sottoscrizione.

#### **Articolo 6.6**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al precedente punto 2 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiliardi) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto.

#### **Articolo 6.7**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari

comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), secondo la disciplina che segue: a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di



ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), secondo la disciplina che segue: a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.


#### **Articolo 6.8**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a

prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

#### **Articolo 6.7**

L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.



pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

### Proposta di deliberazione

“Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

*delibera*

- di approvare la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione subordinatamente all'adozione delle relative modifiche da parte dell'assemblea dei portatori dei warrant emessi dalla Società convocata in data odierna;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, con facoltà di introdurre ogni eventuale modifica eventualmente richiesta dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari ed opportuni a tal fine ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi Autorità competente.

\*\*\*

Milano, 11 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Francesco Merone



Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO  
Corso Italia n. 8 - 20122 Milano  
tel. 02.8883651 - fax 02.72002438  
e-mail: info@notaiocasali.it

Certificazione di conformità di documento cartaceo


a documento informatico

(art. 23 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta, PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da numero ventotto facciate, é conforme alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.P.A. sulle Materie all'Ordine del Giorno in data 11 aprile 2022, firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Davide Ferruccio Verdesca, con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il Verificatore *On Line* del Consiglio Nazionale del Notariato, ove risulta la vigenza (dal giorno 12 maggio 2021 al giorno 12 maggio 2024) del certificato di detta firma digitale di detto professionista, rilasciato da infoCamere Qualified Electronic Signature CA.

Milano, 28 aprile 2022.

*Paola Casali*





**Parere del Collegio Sindacale di SG Company SB S.p.A.  
ex art. 2437 – ter c.c.**

L'organo amministrativo ha convocato l'assemblea straordinaria di SG Company SB S.p.A. il 27 aprile 2022 e, all'occorrenza, il 28 aprile 2022 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito alla modifica dell'articolo 6.2 dello Statuto Sociale ed all'introduzione di un nuovo articolo 9.3, al fine di consentire l'emissione di azioni munite di voto plurimo (art. 2351 4° comma c.c.). In caso di approvazione della proposta da parte dell'assemblea degli azionisti, verranno modificate ed introdotte clausole statutarie concernenti i diritti di voto, conseguentemente i soci che non avranno concorso alla deliberazione avranno diritto di recedere, ai sensi ed in ottemperanza degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Nello specifico, l'art. 2437 ter c.c. "*Criteria di determinazione del valore delle azioni*" prevede che:

- il socio abbia diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (1° comma),
- il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2° comma),
- i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (4° comma).

Codesto Collegio Sindacale ha quindi vigilato sul rispetto del dettato normativo e, al pari della società di revisione EY S.p.A., con cui si sono intrattenuti gli opportuni rapporti al fine di essere aggiornati sulle rispettive attività svolte e conclusioni ritratte, ha emesso il proprio Parere di legge, i cui contenuti sono utilizzabili esclusivamente per le finalità proprie dell'art. 2437 ter c.c..

L'organo amministrativo di SG Company SB S.p.A., nella "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SG COMPANY SB S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO" destinata agli azionisti, espone ampiamente le motivazioni che a suo avviso consigliano l'introduzione nello Statuto Sociale delle cosiddette azioni a voto plurimo, le modalità di emissione dei titoli azionari, di esercizio e mantenimento del diritto di voto plurimo nonché la disciplina dell'Elenco Speciale. Viene inoltre giustificata l'apposita condizione risolutiva che potrà rendere inefficace la deliberazione assembleare, al fine di limitare l'impatto finanziario di eventuali richieste di recesso ad una misura inferiore al 10% del capitale sociale.

Sotto questi profili il Collegio Sindacale non può che confermare la liceità dell'articolata deliberazione proposta.

Sempre l'organo amministrativo di SG Company SB S.p.A. nella "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-TER DEL CODICE CIVILE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. IN CASO DI RECESSO" descrive ulteriormente l'operazione proposta, con necessario focus sulla scelta del criterio di determinazione del valore delle azioni, sulla definizione del valore puntuale di liquidazione, sui termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso e sulla procedura di liquidazione dei titoli azionari.

In particolare gli amministratori, sulla base della metodologia approvata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 - **andamento dei corsi del titolo SG nel periodo di sei mesi compresi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022** - e dei documenti e dati ivi presentati, hanno recentemente provveduto ad individuare in Euro 0,23 il valore di liquidazione delle azioni di SG Company ed hanno messo a nostra disposizione la documentazione utile allo svolgimento del nostro incombenza ex art. 2437 ter 2° comma c.c..



Il nostro parere viene pertanto espresso sull' idoneità, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e scelte adottati dall' organo amministrativo ai fini della definizione del valore di liquidazione delle azioni, corrispondente alla media ponderata dei prezzi di chiusura su Euronext Growth Milan nel semestre di osservazione. Il Collegio Sindacale, nell' esaminare i principi illustrati dagli amministratori, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori.

Riteniamo opportuno qui richiamare anche i contenuti dei nostri Pareri di Congruità predisposti in occasione degli ultimi aumenti di capitale sociale deliberati a novembre 2021 e ricordare che il valore di recesso identificato dagli amministratori risulta superiore non solo al prezzo di emissione delle azioni offerte in opzione (€ 0,20), come da loro evidenziato, ma anche al maggiore prezzo in allora individuato, in base all' andamento del titolo, per le azioni destinate al WFE (€ 0,25).

Il Collegio Sindacale, nel ritenere esaurienti le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti nelle RELAZIONI ILLUSTRATIVE e preso atto del lavoro e delle conclusioni cui è pervenuto il soggetto incaricato della revisione legale, esprime il proprio parere favorevole al valore di riferimento individuato dagli amministratori, ritenendolo coerente con il dettato normativo<sup>1</sup> e con le premesse poste a base della scelta del suo criterio di determinazione.

I commi 2 e 3 dell' articolo 2437 ter c.c. testualmente prevedono: “2. *Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell' eventuale valore di mercato delle azioni.* 3. *Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell' avviso di convocazione dell' assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. ...*”.

Per quanto la società non possa essere considerata dal punto di vista normativo una società le cui azioni sono quotate in mercato regolamentato e l' Euronext Growth Milan sia talora caratterizzato da ridotte transazioni, il Collegio Sindacale concorda che, nel caso di SG Company, l' andamento del corso azionario sia comunque elemento oggettivo e maggiormente neutrale a supporto della valutazione, rappresentando a pieno titolo il “*valore di mercato delle azioni*”, vista anche la presenza di un flottante non trascurabile nel semestre di osservazione.

Ciò premesso, la conseguente definizione, da parte degli amministratori, del valore di liquidazione in linea con il dettato del terzo comma dell' art. 2437-ter c.c. (media dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono) risulta pertanto non arbitraria, poiché espressamente indicata dal legislatore quale parametro per le società quotate. Il periodo semestrale, oltre all' imprimatur legislativo, pare essere sufficientemente attuale e, nel contempo, con ampiezza tale da neutralizzare picchi estemporanei.

Altre metodologie, eccetto quella patrimoniale di cui si scriverà oltre, si ritiene che sarebbero permeate da maggior discrezionalità e, pertanto, risulterebbero più soggettive e meno verificabili.

Il Collegio Sindacale ha quindi richiesto ed ottenuto l' estrazione dei dati ritratti dallo specialist Mit Sim SpA da cui emerge che la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni su Euronext Growth Milan nel periodo di riferimento 1° ottobre 2021 / 31 marzo 2022 (i sei mesi che precedono la convocazione dell' assemblea) è calcolata in Euro 0,23, arrotondato per eccesso.

---

<sup>1</sup> Nei documenti prodotti dagli Amministratori viene sottolineato come il legislatore abbia espressamente riconosciuto la valida applicazione della media delle quotazioni dell' ultimo semestre in operazioni di aumento di capitale, considerando il corso di valutazione di azioni su sistemi multilaterali di negoziazione quali appunto l' EGM, legittimando concretamente l' approccio proposto.

Dopo aver accertato che lo Statuto Sociale non prevede specifici criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (3° comma dell'art. 2437 ter c.c.), si è infine verificato che il valore per azione espresso dal patrimonio netto del bilancio civilistico al 31 dicembre 2021 - pari a Euro 0,206 e maggiore di quello ritraibile dal patrimonio netto consolidato - non è superiore ad Euro 0,23. Così, a parere di codesto Collegio, anche il requisito della "*consistenza patrimoniale della società*", previsto dal legislatore a tutela degli interessi dei soci receduti, risulta soddisfatto mediante l'identificazione di un valore di liquidazione più elevato del patrimonio netto pro-quota, ma contenuto in un intervallo sufficientemente ridotto.

Visto l'andamento economico del gruppo SG negli ultimi due esercizi, particolarmente inciso dagli effetti negativi esogeni della pandemia, si concorda nel ritenere meno significativo nel caso di specie il riferimento a "*prospettive reddituali*". Gli amministratori evidenziano infatti che il gruppo è in fase di ripresa ma ancora dipendente, per lo meno nei tempi, dagli sviluppi della pandemia, stante il suo particolare core business, il quale comporta difficoltà anche nell'applicazione di metodi empirici basati sui multipli di mercato.

Sulla base di quanto precede e ricordando che è scelta propria del Consiglio di Amministrazione l'individuazione sia della metodologia ritenuta più appropriata sia del puntuale valore di recesso, il Collegio Sindacale conferma il proprio parere favorevole al valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori.

Il presente Parere origina dalle indagini svolte nei giorni immediatamente antecedenti la data del suo rilascio e a tale data si riferisce nell'accertare l'adeguatezza, intesa come non arbitrarietà e non contraddittorietà, degli assunti dell'organo amministrativo.

Milano, 12 aprile 2022

Per il Collegio Sindacale il Presidente

(Alessandro Sabolo) *Alessandro Sabolo*







Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO  
Corso Italia n. 8 - 20122 Milano  
tel. 02.8883651 - fax 02.72002438  
e-mail: info@notaiocasali.it

Certificazione di conformità di documento cartaceo

a documento informatico

(art. 23 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta, PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da numero tre facciate, é conforme al Parere del Collegio Sindacale di SG Company SB S.p.A. ex art. 2437 - ter c.c. in data 12 aprile 2022, firmata digitalmente dal Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alessandro Sabolo, con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il Verificatore *On Line* del Consiglio Nazionale del Notariato, ove risulta la vigenza (dal giorno 7 maggio 2020 al giorno 12 maggio 2023) del certificato di detta firma digitale di detto professionista, rilasciato da CNDCEC Qualified Electronic Signature CA.

Milano, 28 aprile 2022.

*Paola Casali*







Building a better  
working world

EY S.p.A.  
Via Meravigli, 12  
20123 Milano

Tel: +39 02 722121  
Fax: +39 02 722122037  
ey.com

## Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione di  
SG Company SB S.p.A.

### 1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Il Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.p.A. (di seguito, anche "SG Company" o la "Società") ha approvato, in data 29 marzo 2022, alcune modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, in seconda convocazione. Tali proposte di modifica hanno ad oggetto la modifica dell'articolo 6.2 e introduzione di un nuovo articolo 9.3 al fine di consentire l'emissione di azioni munite di voto plurimo, con conseguente modifica dello statuto sociale.

In tale circostanza, la Società ha ritenuto applicabile l'art. 2437 del Codice Civile che prevede, per gli azionisti che non intendano concorrere a tale deliberazione, la possibilità di esercitare il diritto di recesso. L'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

Al fine di limitare l'impatto economico che potrebbe derivare in capo alla Società a fronte dell'esercizio del diritto di recesso da parte di un numero elevato di Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'approvazione delle modifiche statutarie proposte debba intendersi risolutivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di Soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale della Società (la "Condizione Risolutiva"), fermo restando quindi che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), Codice Civile, a loro volta, diverranno efficaci solo nel caso in cui la condizione risolutiva sia avverata. Gli Amministratori precisano inoltre qualora si verifichi la Condizione Risolutiva la delibera assembleare oggetto della presente relazione diverrà inefficace e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso e liquidazione.

EY S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis del Codice Civile, della revisione legale del bilancio di esercizio della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società l'incarico di predisporre il parere ex art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di SG Company.

In data 11 aprile 2022, gli Amministratori, sulla base della metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022, hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di SG Company, individuato in Euro 0,23, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile ed hanno messo a nostra disposizione la documentazione necessaria allo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso (la "Relazione Illustrativa").

In tale contesto, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere.

EY S.p.A.  
Sede Legale: Via Meravigli, 12 - 20123 Milano  
Sede Secondaria: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma  
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.  
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi  
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. di Milano 606158 - P.IVA 00891231003  
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998  
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione  
Consob al progressivo n. 2 delibera n. 10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited





Building a better  
working world

## 2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di SG Company il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il valore di liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori. Inoltre, non rientra nello scopo dell'incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, o l'espressione di alcun giudizio sulla Condizione Risolutiva, che compete agli Amministratori della Società.

## 3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- a) il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 che ha approvato alcune modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, contenente le valutazioni effettuate con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società;
- b) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di SG Company Società Benefit S.p.A. in caso di recesso;
- c) il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 redatti in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione ed in merito al quale abbiamo emesso la rispettiva relazione di revisione in data 12 aprile 2022;
- d) lo Statuto vigente della Società;
- e) i Verbali del Consiglio Amministrazione e Collegio Sindacale intercorsi nell'esercizio 2022 fino alla data odierna;
- f) la documentazione di supporto al Consiglio Amministrazione per le riunioni dei Consigli Amministrazione che hanno esaminato l'operazione, incluse le metodologie di valutazione utilizzate dagli Amministratori per determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, inclusi i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società, limitatamente a quanto rilevante ai fini dell'emissione del presente parere;
- g) le informazioni pubblicamente disponibili su società operanti in settori comparabili e ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari;
- h) ulteriori informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute utili per il raggiungimento delle finalità dell'incarico.



Building a better  
working world

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società in data 12 aprile 2022, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

#### 4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del valore del capitale economico della Società e, conseguentemente, del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

##### 4.1. Metodologie adottate


SG Company è una società le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"). Gli Amministratori evidenziano nella Relazione Illustrativa che EGM non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trova diretta applicazione quanto previsto all'articolo 2347-ter, comma 3, primo periodo del Codice Civile, che indica che "il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso".

Gli Amministratori precisano, nella loro Relazione Illustrativa, che il vigente statuto sociale non dispone in merito alla applicabilità di specifici criteri di valutazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile rimanendo quindi in capo al Consiglio di Amministrazione l'individuazione della metodologia meglio confacente al servizio della valutazione proposta.

Avendo considerato tali elementi e nonostante le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, gli Amministratori, nel Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022, hanno ritenuto di procedere comunque alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni sulla base della media ponderata del valore del titolo SG Company su EGM nel periodo di sei mesi compresi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

Gli Amministratori ritengono comunque che, sebbene EGM sia talvolta caratterizzato da ridotti volumi di negoziazioni e scarsa liquidità, l'andamento del titolo rappresenti il miglior elemento a supporto della valutazione dei titoli sottostanti, il tutto tenendo conto, nel caso della Società, della presenza di un flottante particolarmente elevato che nel semestre di considerazione è stato pari a circa il 62% del capitale sociale, visto che gli azionisti di riferimento sono DL S.r.l. con circa il 31% delle azioni e Zeus Capital Alternative con poco meno del 7% delle azioni. Inoltre, gli Amministratori segnalano che, per questo periodo di riferimento, si sono registrati una media dei volumi di pari a 118.375 azioni prendendo in considerazione solo i giorni in cui il titolo ha scambiato (109.095 azioni considerando anche i giorni in cui il titolo non ha scambiato), e una media del turnover pari a Euro 27.309. Tutti questi dati di prezzo e statistici sono stati ufficialmente comunicati agli Amministratori dallo *specialist* Mit Sim S.p.A..

La Relazione Illustrativa evidenzia che l'applicazione di tale metodologia è stata preferita dagli Amministratori rispetto all'applicazione di metodologie alternative o di confronto talvolta utilizzate nella prassi professionale in contesti analoghi, quali in particolare il multiplo di transazioni analoghe e di Borsa di società comparabili, che sono state ritenute dagli Amministratori non adeguate in quanto il gruppo, in seguito alla pandemia, ha perso più del 70% del fatturato riducendo tutte le sue attività ed è attualmente in una fase di ripresa delle attività, ma fortemente dipendente dalla variabile esogena rappresentata dalla pandemia da Covid-19, visto che il core business aziendale è quello dell'organizzazione dei viaggi e degli eventi live, non realizzabili nei casi di limitazioni/lock down.





Building a better  
working world

Gli Amministratori evidenziano anche che al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto consolidato risulta essere di poco superiore ad Euro 2,9 milioni, mentre nel 2020 era negativo per più di Euro 1 milione, anche in quanto nel 2021 ha realizzato 2 aumenti di capitale, entrambi sottoscritti per quasi il 100% con un valore complessivo superiore ad Euro 3,6 milioni.

Gli Amministratori sottolineano, inoltre, come il legislatore ha espressamente riconosciuto la valida applicazione della metodologia adottata, in operazioni di aumento di capitale (cfr. articolo 2441, comma 4 del Codice Civile), considerando il corso di valutazione di azioni su sistemi multilaterali di negoziazione quali appunto l'EGM, legittimando in modo ancora più concreto l'approccio proposto.

#### 4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori

Il valore di riferimento individuato dagli Amministratori, sulla base della metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022, risulta pari a:

Euro 0,23 per azione

Relativamente al riferimento alla consistenza patrimoniale di SG Company, così come richiamato dall'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, gli Amministratori segnalano che il valore di liquidazione delle azioni risulta superiore al valore del patrimonio netto contabile per azione della Società.

Infine, gli Amministratori evidenziano che il valore di liquidazione identificato risulta superiore del 15% rispetto ai valori di entrambi gli aumenti di capitale effettuati dalla Società nel corso dell'esercizio 2021.

#### 4.4. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori

Non sono state segnalate difficoltà da parte del Consiglio d'Amministrazione di SG Company nell'effettuare l'esercizio di valutazione, considerato il carattere oggettivo dei valori utilizzati. Gli Amministratori hanno infine precisato che stante la linearità del meccanismo di valutazione proposto non hanno ritenuto utile l'assistenza da parte di advisor finanziari ai fini della determinazione del valore di liquidazione.

### 5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- ↳ Esame della Relazione Illustrativa redatta dagli Amministratori, che espone il criterio di valutazione adottato, le difficoltà incontrate nel processo valutativo e la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società.
- ↳ Esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori e raccolta di elementi utili per riscontrare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni.
- ↳ Verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla scelta dei suddetti metodi.
- ↳ Verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo valutativo.
- ↳ Discussioni ed approfondimenti con la Direzione della Società.
- ↳ Discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.



Building a better  
working world

- ↳ Determinazione e analisi critica dei principali indici di liquidità delle azioni della Società, anche con riferimento ad altre società quotate all'EGM.

Come ricordato, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, è stato da noi assoggettato a revisione contabile.

Abbiamo infine raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società e limitata analisi documentale, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto della presente relazione.

## 6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore economico riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella valutazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come sopra riportato, gli Amministratori, ai fini dell'individuazione del valore di liquidazione delle azioni, hanno tenuto conto della media ponderata del prezzo di mercato su EGM delle azioni ordinarie di SG Company nel periodo di sei mesi compresi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

Al riguardo, riportiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio adottato dagli Amministratori ai fini dell'individuazione, nelle circostanze, del valore di liquidazione delle azioni:

- ↳ la Relazione Illustrativa evidenzia che, nonostante EGM non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trovi diretta applicazione quanto previsto all'articolo 2347-ter, comma 3, primo periodo del Codice Civile, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno di determinare il valore di liquidazione delle azioni sulla base dell'andamento dei corsi del titolo della Società su EGM nel periodo di sei mesi compresi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.
- ↳ gli Amministratori sottolineano come il legislatore ha espressamente riconosciuto la valida applicazione della metodologia adottata, in operazioni di aumento di capitale (cfr. articolo 2441, comma 4 del Codice Civile), considerando il corso di valutazione di azioni su sistemi multilaterali di negoziazione quali appunto l'EGM, legittimando in modo ancora più concreto l'approccio proposto.
- ↳ in riferimento alla consistenza patrimoniale di SG Company, così come richiamato dall'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, gli Amministratori segnalano che il valore di liquidazione delle azioni determinato con il criterio adottato dagli Amministratori risulta superiore al valore del patrimonio netto contabile per azione della Società.
- ↳ il valore di liquidazione identificato dagli Amministratori risulta superiore del 15% rispetto ai valori di entrambi gli aumenti di capitale effettuati dalla Società nel corso dell'esercizio 2021.
- ↳ con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori come base per il calcolo della media, evidenziamo quanto segue:
  - ↳ la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, le recenti tendenze, tenuto conto, in particolare, degli effetti economici e finanziari dell'attuale emergenza sanitaria Covid-19 e dal conflitto in Ucraina;

*Paolo Lurdi*





Building a better  
working world

- ↳ la considerazione di un periodo di sei mesi risulta, peraltro, coerente con lo specifico richiamo dell'articolo 2437-ter, comma 3 primo periodo del Codice Civile in relazione a società quotate in mercati regolamentati, cui gli Amministratori hanno fatto riferimento, per analogia, per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
- ↳ l'utilizzo nel calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di brevissimo termine, permette, altresì, di mitigare dalle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari.

## 7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione sul fatto che la crisi finanziaria internazionale in atto ha manifestato, e continua a manifestare, impatti significativi sullo scenario macroeconomico e sul sistema finanziario in particolare.

Non si può escludere che il perdurare della crisi e la sua evoluzione, soprattutto in relazione all'incertezza legata agli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e dal conflitto in Ucraina sul quadro economico nazionale ed internazionale, ad oggi non prevedibile, possano avere un impatto, anche significativo, sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sull'EGM e che il valore di liquidazione delle azioni possa differire, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di mercato delle azioni alla data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società, fissata in prima convocazione in data 27 aprile 2022 ed in seconda convocazione in data 28 aprile 2022, nonché alla data di eventuale effettuazione dell'esercizio di recesso.

Con riferimento alle metodologie di valutazione utilizzate e ai limiti incontrati, evidenziamo quanto segue:

- ↳ il metodo delle quotazioni di mercato risulta particolarmente indicato in presenza di società con volumi scambiati elevati, mentre nel caso in esame il titolo è talvolta caratterizzato da ridotti volumi di negoziazioni e scarsa liquidità e, quindi, il prezzo di tale titolo potrebbe non rifletterne pienamente il valore intrinseco, specie in presenza di una volatilità del titolo e dei mercati determinata anche da eventi esterni alla Società valutata, o in presenza di circostanze anomale, quali il contesto di mercato che nei periodi considerati è stato caratterizzato da livelli di incertezza e da fenomeni di forte turbolenza, che potrebbero limitare la capacità dei prezzi di mercato di riflettere valutazioni intrinseche. L'applicazione di tale metodo può, quindi, risultare meno significativa nel caso di circostanze anomale o di pressioni speculative.
- ↳ il metodo utilizzato è basato sui prezzi di mercato di titoli quotati, in un contesto di mercato che nei periodi considerati è stato caratterizzato da livelli di incertezza e da fenomeni di turbolenza e volatilità; inoltre, non si può escludere che l'evoluzione dei mercati finanziari possa condurre a valori di mercato non prevedibili ad oggi ed eventualmente diversi da quelli utilizzati dagli Amministratori nelle proprie valutazioni.

Occorre inoltre evidenziare che gli Amministratori, ai fini della determinazione del valore di liquidazione non hanno adottato metodologie di controllo di tipo analitico utilizzando dati economici e finanziari prospettici previsti da eventuali piani industriali approvati dagli Amministratori della Società, ma hanno utilizzato esclusivamente un criterio basato sulle quotazioni di borsa.





Building a better  
working world

Come indicato nella Relazione Illustrativa, si evidenzia inoltre che al fine di limitare l'impatto finanziario e patrimoniale che potrebbe derivare in capo alla Società a fronte dell'esercizio del diritto di recesso da parte di un numero elevato di Azionisti, gli Amministratori hanno proposto che l'approvazione delle modifiche statutarie proposte debba intendersi risolutivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di Soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando quindi che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), Codice Civile, a loro volta, diverranno efficaci solo nel caso in cui la Condizione Risolutiva sia avverata. Qualora si verifici la menzionata Condizione Risolutiva, la delibera assembleare diverrà inefficace e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso e liquidazione. Conseguentemente, le considerazioni e conclusioni contenute nella presente relazione, non saranno più valide o applicabili.

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse all'11 aprile 2022 e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.


## 8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7., non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di SG Company SB S.p.A. non siano, limitatamente alla finalità per la quale essi sono stati sviluppati, adeguati in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari e che essi non siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di SG Company SB S.p.A. ed è stata predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per i soci di SG Company SB S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Milano, 12 aprile 2022

EY S.p.A.

  
Enrico Lenzi  
(Revisore Legale)





Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO  
Corso Italia n. 8 - 20122 Milano  
tel. 02.8883651 - fax 02.72002438  
e-mail: info@notaiocasali.it


Certifico io sottoscritta PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente documento riprodotto è stato reperito all'indirizzo internet "<https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SG-SpA-Parere-EY-Recesso-art-2437-12-aprile-2022.pdf>" alle ore 14,25 italiane del giorno 28 aprile 2022, visualizzato con il browser "Google Chrome" attraverso l'indirizzo IP (Internet Protocol) n. 192.168.0.33, ed è la copia conforme del documento informatico depositato e scaricabile dal sito internet sopra menzionato.

Si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 28 (ventotto) aprile 2022 (duemilaventidue).

*Paola Casali*






ALLEGATO "E" AL N. 31520/9639 di REP.

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 28 aprile 2022**  
**Mozione 3**  
**Modifica statutaria introduzione voto plurimo**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	692.935	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	1.100.187	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	-	89.100	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	-	42.900	-
4AIM SICAF SPA	866.811	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>12.659.933</b>	<b>132.000</b>	<b>-</b>
<b>% sul capitale con diritto di voto</b>	<b>98,97</b>	<b>1,03</b>	<b>-</b>
<b>% sul capitale sociale</b>	<b>39,73</b>	<b>0,41</b>	<b>-</b>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>31.862.070</b>		






ALLEGATO "F" AL N. 31520/9439 DI REP.

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 28 aprile 2022**  
**Mozione 4**  
**Modifica statutaria cambio AIM Italia in Euronext Growth Milan**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	692.935	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	1.100.187	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-
4AIM SICAF SPA	866.811	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>	-	-
<b>% sul capitale con diritto di voto</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>% sul capitale sociale</b>	<b>40,15</b>	-	-
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>31.862.070</b>		








ALEGATO "G" AL N. 31570/9439 di REP.

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 28 aprile 2022**  
**Mozione 5**  
**Modifica statutaria art. 6**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	692.935	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	1.100.187	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-
4AIM SICAF SPA	866.811	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>	-	-
<b>% sul capitale con diritto di voto</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>% sul capitale sociale</b>	<b>40,15</b>	-	-
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>12.791.933</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>31.862.070</b>		





ALLEGATO "H" AL D. 31570/9439 di REP.

## REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2018-2027"

### 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"**Euronext Growth Milan**" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"**Azioni**" significa le azioni ordinarie di SG Company S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"**Azioni di Compendio**" significa le massime n. 6.171.894 Azioni dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"**Borsa Italiana**" significa Borsa Italiana S.p.A.

"**Emittente**" significa SG Company S.p.A., con sede in Milano, Piazza Oberdan n.2/a.

"**Giorno Lavorativo Bancario**" significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

"**Monte Titoli**" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"**Prima Tranche**" significa i massimi n. 5.750.000 Warrant (come *infra* definiti) emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 15 ottobre 2018.

"**Regolamento**" significa il presente regolamento dei Warrant.

"**Seconda Tranche**" significa i massimi n. 6.046.372 Warrant (come *infra* definiti) emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 16 dicembre 2020.

"**Terza Tranche**" significa i massimi n. 30.000.000 Warrant (come *infra* definiti) emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 20 novembre 2021.

"**Termine di Scadenza**" significa il 30 novembre 2027.

"**Warrant**" significa i *warrant* denominati "Warrant SG Company 2018-2027", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

### 2 Emissione dei Warrant

- 2.1 Alla data del 23 dicembre 2021, in seguito all'aumento di capitale, il numero di warrant emessi è pari a 6.171.893, con aumento di capitale sociale deliberato a supporto del valore di € 305.456,63.

La Prima Tranche è stata emessa in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 15 ottobre 2018, che ha disposto, *inter alia*:



- i. l'emissione di massimi n. 5.750.000 Warrant, da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti dell'Emittente secondo il calendario che verrà concordato con Borsa Italiana, in ragione di n. 1 Warrant per n. 2 Azioni detenute;
  - ii. di aumentare il capitale sociale dell'Emittente, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 287.500,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.750.000, Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2018-2027" nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato.
- 2.2 La Seconda Tranche è stata emessa in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 16 dicembre 2020, che ha disposto, *inter alia*:
- i. l'emissione di massimi n. 6.046.372 Warrant, da assegnare gratuitamente a tutti gli Azionisti dell'Emittente secondo il calendario che verrà concordato con Borsa Italiana, in ragione di n. 1 Warrant per n. 2 Azioni detenute;
  - ii. di aumentare il capitale sociale dell'Emittente, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei nuovi Warrant, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato.
- 2.3 La Terza Tranche è stata emessa in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 20 novembre 2021, che ha disposto, *inter alia*:
- i. di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 Warrant da abbinare, nel rapporto di 1 Warrant ogni n. 1 nuove azioni, alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20 novembre 2021 dall'assemblea straordinaria degli azionisti;
  - ii. di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, in una o più volte, anche per *tranches*, per l'importo massimo di euro 1.500.000, comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto.

### **3 Modalità di esercizio dei Warrant – Prezzo di Esercizio**

- 3.1 I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.7 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere Azioni dell'Emittente in ragione di 1 Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), nei giorni lavorativi bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 1 novembre 2019 e fino al 30 novembre 2019 (il "**Primo Periodo di Esercizio**"); (ii) a decorrere dal 1 novembre 2020 al 30 novembre 2020 (il "**Secondo Periodo di Esercizio**"); (iii) a decorrere dal 1 novembre 2021 al 30 novembre 2021 (il "**Terzo Periodo di Esercizio**"); (iv) a decorrere dal 1 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (il "**Quarto Periodo di Esercizio**"); (v) a decorrere dal 1 novembre 2023 al 30 novembre 2023 (il "**Quinto Periodo di Esercizio**"); (vi) a decorrere dal 1 novembre 2024 al 29 novembre 2024 (il "**Sesto Periodo di Esercizio**"); (vii) a decorrere dal 1

novembre 2025 al 28 novembre 2025 (il "**Settimo Periodo di Esercizio**"), a decorrere dal 1 novembre 2026 al 30 novembre 2026 (il "**Ottavo Periodo di Esercizio**"), a decorrere dal 1 novembre 2027 al 30 novembre 2027 (il "**Nono Periodo di Esercizio**"); ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "**Periodo di Esercizio**" e congiuntamente i "**Periodi di Esercizio**").

- 3.2 In aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 3.1 del presente Art. 3 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto 3.7 del presente Art. 3, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi ciascuno della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Addizionale**" e, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio Addizionali**") durante i quali al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio (come di seguito definito).
- 3.3 Il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 0,66 (il "**Prezzo di Esercizio**"). Il Prezzo di Esercizio verrà imputato, per ogni Azione di Compendio sottoscritta, a capitale sociale per Euro 0,05 e per la restante parte a riserva sovrapprezzo.
- 3.4 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.
- 3.5 Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di emissione.
- 3.6 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 3.7 L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al punto b) del successivo Art. 4.1 in materia di dividendi straordinari, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto 3.5 del presente Art. 3, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
- 3.8 I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- 3.9 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (ii) dichiarerà di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulations S*".
- 3.10 Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

#### 4 Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale

##### 4.1 Facoltà di anticipare l'esercizio dei Warrant

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3, al portatore di Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai - e/o al di fuori dai - Periodi di Esercizio e/o Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti), al Prezzo di Esercizio, nei seguenti casi (ove si verifichino entro il Termine di Scadenza) e ai seguenti termini e condizioni:

- a. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto a), qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio;
- b. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto g), qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti), in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio. Ai fini del presente Art. 4.1, punto b) e della rettifica di cui al successivo Art. 4.2, punto g), per "Dividendo Straordinario" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

##### 4.2 Rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria

Qualora l'Emittente dia esecuzione entro il Termine di Scadenza:

- a. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto a) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

-  $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" delle Azioni registrati su Euronext Growth Milan;

-  $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" delle Azioni ordinaria dell'Emittente registrati su Euronext Growth Milan.

In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula, il Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;


- b. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita.

In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Esercizio risulterà ridotto proporzionalmente;

- c. ad aumenti gratuiti del capitale mediante incremento della parità contabile delle Azioni (e quindi senza emissione di nuove azioni) o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- d. al raggruppamento o al frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il Prezzo di Esercizio risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;
- e. a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- f. ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4, 5, 6 o 8 comma del Codice Civile (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni dell'Emittente ovvero di obbligazioni convertibili o con *warrant*, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente Art. 3;
- g. ad operazioni di fusione/scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il Rapporto di Esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell'ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione/scissione;
- h. alla distribuzione di Dividendi Straordinari, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto b) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio di cui al precedente Art. 3 verrà ridotto secondo metodologie di generale accettazione, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

In ciascun Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale (ove previsto), qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio susseguente ad un'operazione di cui al punto a) del presente Art. 4.2 che avvenga in tale Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il Prezzo di Esercizio prima dell'aggiustamento di cui al menzionato punto a), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio.



Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 4, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il Prezzo di Esercizio potrà risultare inferiore alla parità contabile delle Azioni di Compendio.

## **5 Soggetti incaricati**

- 5.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

## **6 Termini di decadenza**

- 6.1 Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.
- 6.2 I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **7 Regime fiscale**

- 7.1 Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

## **8 Varie**

- 8.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 8.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea straordinaria delle società per azioni.
- 8.3 Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.
- 8.4 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 8.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.6 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.



Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO  
Corso Italia n. 8 - 20122 Milano  
tel. 02.8883651 - fax 02.72002438  
e-mail: info@notaiocasali.it

Certificazione di conformità di documento cartaceo


a documento informatico


(art. 23 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta, PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da numero SEI facciate, é conforme al REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2018-2027", firmato digitalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Davide Ferruccio Verdesca, con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il Verificatore *On Line* del Consiglio Nazionale del Notariato, ove risulta la vigenza (dal giorno 12 maggio 2021 al giorno 12 maggio 2024) del certificato di detta firma digitale di detto professionista, rilasciato da infoCamere Qualified Electronic Signature CA.

Milano, 28 aprile 2022.

*Paola Casali*





Allegato "I al n. 31570/9439 di repertorio

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO**

Articolo 1

**Denominazione**

1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di: "SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT SPA" e con sigla "SG COMPANY S.B. SPA"

Articolo 2

**Sede**

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

**Oggetto**

3.1 La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

- la consulenza marketing e comunicazione;  
- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;

- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e

personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

- potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia;

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

\* implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali;

\* sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;

\* adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

#### Articolo 4

##### **Durata**

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### Articolo 5

##### **Domicilio dei soci**

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

### **TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO**

#### Articolo 6

##### **Capitale sociale e azioni**

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.593.103,50 (unmilione cinquecentonovantatremilacentrotre virgola cinquanta) ed è diviso in n. 31.862.070 (trentunmilioni ottocentosessantaduemila e settanta) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3.

6.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilioni settecentocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000

(cinquemilionisettecentocinquantamila) warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2023", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.4 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n.

6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021-2025", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro 0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28.11.2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.5 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 31 marzo 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione. L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero di azioni ordinarie da emettere e il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle azioni di nuova emissione; e

(ii) determinare d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2022, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione.

6.6 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al precedente punto 2 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamila) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto.

6.7 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare:

(i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemila virgola zero zero), secondo la disciplina che segue:

a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

6.8 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

#### Articolo 7

##### **Dati identificativi degli azionisti**

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### Articolo 8

##### **Conferimenti e aumenti di capitale**

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.4. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

#### Articolo 9

##### **Categorie di azioni e altri strumenti finanziari**

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

9.3. In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, ciascuna dà diritto all'espressione di 3 (tre) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP").

Le azioni a voto plurimo saranno considerate quale una categoria diversa e separata dalle azioni ordinarie.

Le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni VP alle seguenti condizioni:

(a) entro il 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) ciascun azionista (il "Richiedente") abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione delle azioni ordinarie ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;

(b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento");

(c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni sub (a), (b) e (c) risultino soddisfatte, le azioni ordinarie iscritte nell'Elenco Speciale saranno automaticamente convertite in Azioni VP previo trasferimento delle stesse da parte dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate sul codice ISIN appositamente richiesto dalla Società e il Richiedente sarà legittimato a esercitare il voto triplo per ciascuna di esse in ciascuna sede in cui l'esercizio del voto sia ammissibile il tutto fermo restando il



diritto di ciascun Richiedente di richiedere, in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine di cui al punto (c) che precede, la cancellazione della registrazione delle proprie azioni dal registro speciale.

La conversione in Azioni VP sarà comunicata dalla società a ciascun ricevente nei confronti del quale il diritto alla conversione sarà maturato e avrà efficacia con decorrenza dal quinto giorno di mercato aperto successivo alla scadenza del termine sopra indicato e comunque solo a seguito dell'avvenuto trasferimento sul codice ISIN a tal fine rilasciato.

La costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia sulle azioni iscritte nell'Elenco Speciale con conservazione del diritto di voto in capo al Richiedente non pregiudica il periodo di appartenenza di almeno 6 (sei) mesi necessario alla maturazione del predetto diritto.

Le Azioni VP, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione VP (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli Azionisti titolari di Azioni VP né da parte dell'assemblea della società), in caso di trasferimento ("Trasferimento"), diretto o indiretto, salve le ipotesi di:

(i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni VP;

(iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le Azioni VP dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;

(iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;

(v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;

(vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.

La società istituisce e mantiene, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile l'Elenco Speciale e il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarne copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il Trasferimento del diritto reale legitimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ciascun titolare di Azioni VP che intenda rinunciare in tutto o in parte al voto plurimo deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società e al Soggetto Incaricato una comunicazione scritta a conferma della volontà di conversione delle Azioni VP in azioni ordinarie con contestuale trasferimento delle relative azioni sull'ISIN ordinario.

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazione ricevuta da un Intermediario o di un terzo, che un Richiedente non sia più (in tutto o in parte) legitimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale.

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legitimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina del voto plurimo dettata dal presente articolo così come la sua soppressione richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e da parte dell'assemblea speciali dei titolari di Azioni VP ai sensi di legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

La legitimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### Articolo 10

##### **Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati**

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### Articolo 11

## **Trasferibilità e negoziazione delle Azioni**

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

### Articolo 12

#### **Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio**

12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente (il "Regolamento Emittenti").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

### Articolo 12-bis

#### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

**12-bis.1.** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

**12-bis.2.** L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

**12-bis.3** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

**12-bis.4.** Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.

**Articolo 12-bis 5.** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**12-bis.6.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### **Articolo 13**

##### **Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

**13.1.** In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan - e in ossequio a

quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.9.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

#### Articolo 14

##### **Recesso**

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso

all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

### TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 15

##### **Convocazione**

15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

15.5. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.6. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Articolo 16

##### **Intervento e voto**

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui

spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### Articolo 17

##### **Presidente**

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 18

##### **Competenze e maggioranze**

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Quando le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (iii) richiesta di revoca delle Azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### Articolo 19

##### **Verbalizzazione**

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### Articolo 20

##### **Numero, durata e compenso degli amministratori**

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.



Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

#### Articolo 21

##### Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal nominated adviser della società, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1. del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

(ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;

(iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser) ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero

di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

## Articolo 22

### **Presidente e organi delegati**

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## Articolo 23

### **Riunioni del consiglio**

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di

sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

#### Articolo 24

##### **Poteri di gestione e deliberazioni consiliari**

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2.

24.2. Ferma restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi di business e alla fissazione delle linee strategiche della Società, lo stesso dovrà - con particolare riguardo agli scopi di beneficio comune di cui al precedente articolo 3.1. - amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, avendo il potere di compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per il perseguimento delle predette finalità, tra i quali quello di cui al paragrafo 24.3 che segue.

24.3. L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.1. del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal consiglio di amministrazione.

#### Articolo 25

##### **Poteri di rappresentanza**

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di

revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 26

##### **Operazioni con parti correlate**

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE**

#### Articolo 27

##### **Collegio Sindacale**

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti l'arredo [di spazi esterni] in generale.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o

congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;

qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per

lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

#### Articolo 28

##### **Revisione legale**

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### Articolo 29

##### **Esercizi sociali e redazione del bilancio**

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

#### Articolo 30

##### **Utili e dividendi**

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

#### **SCIOGLIMENTO**

#### Articolo 31

##### **Nomina dei liquidatori**

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 32

**Rinvio**

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Milano, 28 (ventotto) aprile 2022 (duemilaventidue).

F.to: PAOLA CASALI NOTAIO L.S.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'Art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge che si rilascia per gli usi consentiti.  
File firmato digitalmente dal Notaio Paola Casali.